

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

305^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1985

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
CORTE COSTITUZIONALE		
Trasmissione di sentenze	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione.....	3	
Nuova assegnazione	3	
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'ar- ticolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:		
«Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331);		«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balnea- zione» (1340):
«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339);		PRESIDENTE Pag. 5, 6, 7
		* GARIBALDI (PSI), relatore
		* LIBERTINI (PCI)
		MURMURA (DC), relatore
		* SIGNORINO (Misto-P.Rad.)
		Discussione:
		«Ratifica ed esecuzione del protocollo, fir- mato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formu- late dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con proto- collo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (1305) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» (1306)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE.....	Pag. 8 e passim
ANDERLINI (Sin. Ind.)	30
DE CATALDO (PSI)	24
LA VALLE (Sin. Ind.)	12, 24
SIGNORINO (Misto-P.Rad.)	8, 21
TEDESCO TATÒ (PCI)	26

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni	3
----------------------------------	---

INTERROGAZIONI

Annunzio	41
----------------	----

PARLAMENTI ESTERI

Trasmissione di documenti	3
---------------------------------	---

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	Pag. 4
---------------------------------	--------

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1985

45

SENATO

Composizione	20
--------------------	----

SULLA MORTE DEI SENATORI ANTONINO PAPALIA E PIETRO PIROLO

PRESIDENTE	4
NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici	4

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Botti, Carli, Cerami, Coco, Colella, Della Briotta, Fontana, Giust, Granelli, Mascaro, Meoli, Pacini, Pastorino, Russo, Schietroma, Spano Ottavio, Tanga, Tomelle-ri, Triglia, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Masciadri e Pollidoro, in Israele, per attività della Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa; Brugger, Enriques Agnoletti, Maffioletti, Palumbo, Pozzo, Procacci, Salvi e Vella, in Columbia, Ecuador e Brasile, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e la lotta alla fame nel mondo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, BIS-
SO, ANGELIN, GRECO, RASIMELLI e PINGITORE. — «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di sanatoria delle opere abusive» (1343).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge: GARI-
BALDI ed altri. — «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutuali-
stici e delle gestioni sanitarie soppresse e dell'indennità *una tantum* prevista dai rego-
lamenti di previdenza degli enti di prove-
nienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569) — già deferito in sede referente alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione) — è stato assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 843.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 7 maggio 1985, è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Russo, sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Valiani, per il reato di cui all'arti-
colo 594, commi primo, terzo e quarto, del codice penale (ingiuria aggravata) (Doc. IV, n. 53).

Parlamenti esteri, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presi-
denza un appello inviato dalla Grande
Assemblea nazionale della Repubblica socia-
lista di Romania al Soviet Supremo dell'UR-
SS, al Congresso degli Stati Uniti, ai Parla-
menti dei paesi europei e del Canada, adot-
tata il 29 marzo 1985 in occasione della

prima sessione della 9ª legislatura della Grande Assemblea nazionale, sull'intensificarsi della corsa agli armamenti, in particolare a quelli nucleari.

Il testo di detto appello sarà inviato alla 3ª Commissione permanente.

**Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 6 maggio 1985, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copie delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841, e dell'articolo 2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione all'articolo 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'articolo XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955. Sentenza n. 132 del 2 maggio 1985 (*Doc. VII*, n. 60);

dell'articolo 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'articolo 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. Sentenza n. 134 del 2 maggio 1985 (*Doc. VII*, n. 61);

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

**Parlamento europeo,
trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 26 aprile 1985, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea il 18 aprile 1985, concernente:

«La protesta contro l'aggravamento del protezionismo americano nei confronti delle

importazioni di prodotti siderurgici comunitari» (*Doc. XII*, n. 85).

Detto documento sarà inviato alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente.

**Sulla morte dei senatori Antonino Papalia e
Pietro Pirolo**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea*). Signori senatori, la nostra Assemblea è stata recentemente colpita da due eventi luttuosi.

Il 9 aprile cessava di vivere il nostro collega Antonino Papalia.

Le sue precarie condizioni fisiche non gli impedirono di partecipare attivamente, fino a pochi giorni dalla morte, ai lavori della Commissione istruzione e dell'Aula, rivolgendo le sue ultime energie all'esame del disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Desidero qui onorare il suo profondo attaccamento alla nostra istituzione, l'assiduità del suo impegno, assolto sempre con grande competenza, e la mitezza del suo tratto, perchè restino sempre nella nostra memoria.

Il 6 maggio un ulteriore lutto colpiva la nostra Assemblea con la scomparsa improvvisa del senatore Pietro Pirolo.

Il Senato perde con lui una figura di grande professionista. La sua profonda sensibilità giuridica si è rivelata più volte preziosa in Commissione bilancio come in Aula, dove il contributo da lui fornito alle battaglie parlamentari sostenute dal suo Gruppo si risolveva sempre in interventi di una correttezza tecnico-giuridica esemplare.

Mi sia consentito rinnovare alle famiglie dei nostri cari colleghi scomparsi, al Gruppo comunista ed al Gruppo del Movimento sociale l'espressione del più profondo cordoglio mio personale e del Senato della Repubblica.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*.
Signor Presidente, il Governo si associa al

cordoglio espresso da questa Assemblea ed esprime i propri sentimenti ai familiari dei due colleghi scomparsi.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331);

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1339);

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione» (1340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a tre disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la 1ª Commissione permanente, anche sulla scorta del parere espresso dalla Commissione di merito, ha valutato nel decreto-legge n. 146 la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Pertanto, invito i colleghi presenti in quest'Aula a confermare con il loro voto il parere espresso dalla 1ª Commissione.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista è favorevole al riconoscimento dei presupposti d'urgenza del disegno di legge n. 1331 che converte in legge il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146.

Si tratta di una misura senza dubbio assai urgente. Le contraddizioni della maggioranza hanno infatti non solo introdotto incoerenze e contraddizioni nel provvedimento del condono edilizio, ma ne hanno ritardato l'approvazione definitiva rispetto al voto del Senato al punto tale che tutti i termini temporali si sono ridotti entro limiti inverosimili; inoltre, in tale provvedimento vi sono norme inapplicabili e non gestibili.

A talune di queste lacune si deve sopperire subito per una necessità oggettiva che tutta l'Assemblea dovrebbe valutare concordemente.

Naturalmente il nostro voto favorevole per la conversione in legge del decreto-legge lascia impregiudicato il nostro dissenso a tre livelli: in primo luogo, continuiamo a giudicare in modo completamente negativo la legge sul condono edilizio per le ragioni che abbiamo già esposto in quest'Aula; secondo, talune norme di questo decreto vanno valutate con riserva; terzo, riteniamo necessario, dato che si pone mano ad un ritocco del provvedimento sul condono, riparare ad alcune storture più evidenti e a questo scopo abbiamo presentato un nostro disegno di legge del quale chiediamo la discussione abbinata al disegno di legge di conversione del Governo riservandoci comunque di presentare le nostre proposte sotto forma di emendamenti.

Tra le correzioni che vorremmo introdurre ne segnaliamo quattro. La prima è lo spostamento in avanti della data entro la quale si applica il condono, in sostanza di un anno; senza questa misura si creerebbe un'area di nessuno nella quale i reati non sarebbero

sanabili, ma neppure punibili con le nuove norme. Chi credesse di dar prova di rigore rifiutando lo spostamento della data, che noi accompagniamo ad un inasprimento delle sanzioni per quest'ultimo periodo, rifletta bene perchè da quel rigore, seppure espresso in buona fede, può nascere il peggiore dei lassismi; infatti, o davvero si confiscano e si distruggono le centinaia di migliaia di vani abusivi costruiti in quel periodo per l'effetto incentivante dello sciagurato primo decreto del Governo o l'esistenza di una così vasta area di abusivismo impunito e non sanato legittimerà successive ondate di abusivismo.

Ma c'è davvero chi seriamente propone di confiscare o di distruggere questo esteso patrimonio edilizio abusivo e come, con quali mezzi e forze? Se si vuol procedere con rigore per il futuro occorre chiudere un capitolo, non lasciarlo ancora aperto.

La seconda correzione è una maggiore distinzione tra abusivismo di speculazione e maggiore e l'abusivismo minore e di necessità.

La terza è la correzione di norme, come quelle sulle destinazioni d'uso, che possono contribuire a stravolgere l'impianto urbanistico delle città e il mercato dell'affitto.

La quarta misura è l'amnistia per i sindaci unicamente per il reato di omissione di atti di ufficio. Non ci pare fondato infatti nè giusto amnistiare i proprietari abusivi e lasciare che si giudichino e si condannino i sindaci colpevoli di non aver adeguatamente ostacolato quell'abuso; naturalmente, saremmo contrari ad ogni altra estensione di tale amnistia.

Ma di tutto ciò avremo modo di discutere quando esamineremo il merito del provvedimento. Per ora dobbiamo soltanto riconoscere l'urgenza e l'ammissibilità pregiudiziale e in questo senso, come ho detto, si pronunciano i senatori comunisti.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1331.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. La 1ª Commissione ha ritenuto, all'unanimità, sussistenti i requisiti di cui all'articolo 77 relativamente al decreto-legge n. 159 del 1985; auspico perciò che l'Aula faccia proprio o approvi questo parere della 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 1339.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione».

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **GARIBALDI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 1ª Commissione ha esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 del 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione e ha riconosciuto sussistenti i requisiti di necessità e urgenza in rapporto alla esigenza economico-sociale di far fronte alla domanda di servizi turistici, in particolar modo per quanto riguarda le acque del mare Adriatico.

La Commissione all'unanimità ha riconosciuto sussistenti, ripeto, tali requisiti e pertanto raccomanda all'Assemblea l'accoglimento di tale parere.

SIGNORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Chiedo ai colleghi alcuni minuti di attenzione perchè l'argomento è interessante e anche curioso, visto il momento in cui siamo chiamati a discuterne. Ritengo che sia molto temerario pensare di poter dimostrare che questo decreto-legge risponda ai requisiti richiesti dalla Costituzione. Anche se può sembrare un discorso vecchio, scontato e banale, tuttavia vorrei ricordare che trattiamo la deroga e la proroga di una direttiva comunitaria che risale a 10 anni fa, cioè al 1975, e che prevedeva — mi rendo conto che si tratta di un discorso vecchio, ripeto, ma bisogna ribadirlo — limiti estremamente rigidi e anche un lasso di tempo assai consistente per introdurre eventuali proroghe o deroghe, esattamente sei anni, previa comunicazione all'autorità europea, cioè entro il 1981.

Il fatto che ci sia stata una inadempienza grave, ma consueta, vista la sorte di questi provvedimenti nel nostro paese, non giustifica certo che si proceda attraverso la decretazione d'urgenza la proroga di un termine ampiamente previsto in anticipo e la deroga accordata ad alcuni parametri stabiliti dalla direttiva CEE.

Era facile prevedere che durante la campagna elettorale tutti partiti si sarebbero dedicati a un frenetico uso di vernice verde, di sensibilità ecologista, ma che, una volta passate le elezioni, si sarebbe proceduto in modo del tutto diverso. E così è accaduto anche — debbo dirlo con rincrescimento — da parte della sinistra storica, da parte soprattutto del Partito comunista, perchè questa è anche una «proposta rossa», colleghi comunisti. Questo decreto-legge infatti è stato richiesto al Governo dalla giunta della regione Emilia-Romagna la quale ha condotto una intensa campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui mali dell'Adriatico e sulla necessità di porvi rimedio con urgenza e poi, nel momento in cui sarebbero stati colpiti gli interessi del turismo di quella regione in seguito alla adozione di serie misure di controllo degli inquinamenti, ha chiesto al Governo una deroga alla direttiva CEE. Debbo dire che il Governo è stato estremamente sensibile alla richiesta della regione Emilia-Romagna, ma temo che, in

questo caso, si sia dimostrato sensibile anche ad interessi di altro tipo. Mi riferisco, in particolare, alla Montedison di Porto Marghera perchè vi è un elemento che l'Assemblea non può lasciar passare senza pronunciarsi su di esso in maniera negativa; vale anche con uno stralcio dell'articolo 3, il quale introduce una norma estremamente disomogenea rispetto al contenuto del provvedimento, già criticabile. L'articolo 3 infatti deroga a un altro decreto del Presidente della Repubblica, il n. 915 del 10 settembre 1982, che riguarda non le acque di balneazione, ma i rifiuti tossici e nocivi.

Io non voglio dilungarmi sulla gravità di questa misura, voglio far notare, però, che tale gravità è estrema perchè spazza via quel poco di controlli che si era riusciti ad istituire in una materia così delicata e pericolosa. La norma, nella sua espressione letterale, è estremamente confusa ed avvalorata conclusioni ingiustificabili anche in relazione alla delibera del Comitato interministeriale. Leggendo l'articolo 3, sembra che il Governo non sappia che la delibera del Comitato è già stata approvata anni fa e resa nota attraverso la *Gazzetta Ufficiale* e ha fissato una data limite che è ora abbondantemente scaduta. Si stabilisce dunque in maniera confusa una proroga che, effettivamente, è estremamente preoccupante.

Per non dilungarmi in considerazioni di merito; faccio notare soltanto che la deroga crea una sperequazione tra chi deve richiedere l'autorizzazione per i rifiuti nocivi e tossici e chi deve smaltire rifiuti urbani o, lo dico tra virgolette, «normali». Questa deroga richiede un approfondimento in quanto concerne un argomento estremamente serio e perchè è innegabilmente eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge in oggetto.

Per tali ragioni chiedo che, almeno in relazione all'articolo 3 del decreto, non si riconosca la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo

77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1340.

Sono approvate.

Discussione dei disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (1305) (Approvato dalla Camera dei deputati)

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» (1306) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» e «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che, in base alle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sui disegni di legge nn. 1305 e 1306 al nostro esame si svolgerà un'unica discussione generale.

SIGNORINO. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale di incostituzionalità su entrambi i disegni di legge al nostro esame. Contemporaneamente vorrei anche proporre una questione sospensiva soprattutto in riferimento al disegno di legge n. 1306.

PRESIDENTE. Le chiedo, senatore Signorino, di voler illustrare, per il momento, la questione pregiudiziale perchè questa, ovviamente, ha la precedenza.

SIGNORINO. Certamente, però, se ho ben inteso, la discussione generale sarà unica sui due disegni di legge.

PRESIDENTE. Senatore Signorino, la discussione generale sui due provvedimenti è unica e quindi lei ha facoltà, in questo momento, di sollevare questioni pregiudiziali e sospensive in relazione ad entrambi i disegni di legge. Tuttavia la questione pregiudiziale ha la precedenza e pertanto, per il momento, la pregherei di illustrare la questione pregiudiziale. Successivamente potrà parlare in ordine alla questione sospensiva.

Ha facoltà di parlare.

SIGNORINO. Allora, signor Presidente, io prenderò la parola per illustrare la questione pregiudiziale e successivamente quella sospensiva.

Mi interesserò in questo intervento soltanto dell'impatto che le norme sottoposte al nostro esame hanno sul nostro ordinamento costituzionale. Ritengo che con queste norme si sia operata una specie di sperimentazione regressiva di riforma istituzionale, di riforma di fatto della Costituzione, che si risolve in una produzione di situazioni di privilegio, nella creazione di meccanismi incerti, nella vanificazione di principi basilari della nostra Costituzione, nella creazione di zone d'ombra attraverso l'estensione abnorme di una sorta di nuova prassi consociativa tra Stato e Chiesa e attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un potere esterno che viene sottratto al controllo del Parlamento. Nulla da dire...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Signorino. Pregherei gli onorevoli colleghi di consentirci di seguire l'illustrazione della questione pregiudiziale su cui poi bisognerà decidere: quindi credo che sia interesse di tutti creare le condizioni per l'ascolto. Proseguo, senatore Signorino.

SIGNORINO. Sa, Presidente, questo esame è molto viziato, per così dire, dal fatto che questi provvedimenti di legge hanno una maggioranza del 99 per cento, e quindi non mi formalizzo neanche per i rumori: sono congeniali alla situazione.

Senza entrare nel merito delle norme che vengono sottoposte all'esame, non sarei contrario in linea di principio ad una regolazione dei rapporti anche di tipo finanziario, patrimoniale e fiscale fra Stato e Chiesa, se questa contribuisse però a spazzare via le soluzioni adottate in passato in seguito al Concordato del 1929 e a ricondurre l'intera materia nei binari della Costituzione repubblicana e del diritto interno. Purtroppo a me sembra che con questi provvedimenti avvenga esattamente il contrario. Mi riferisco ad alcuni ordini di problemi fra i tanti che questi provvedimenti propongono alla nostra attenzione: innanzitutto, una serie di norme che riguardano gli enti ecclesiastici... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Forse potremmo adottare una soluzione: eliminare l'illustrazione delle questioni pregiudiziali. Sono già stati cancellati i poteri di emendamento: si può anche completare questo orientamento.

PRESIDENTE. Senatore Signorino, lei ha piena facoltà e pieno diritto non solo di proporre questioni pregiudiziali ma di illustrarle e i colleghi dovrebbero ascoltare. In ogni caso è dovere della Presidenza ascoltare: quindi pregherei di consentire l'ascolto quanto meno a chi vuole ascoltare.

SIGNORINO. Metterò in evidenza innanzitutto una prima categoria di norme dei due disegni di legge. Mi riferisco ovviamente agli articoli del disegno di legge n. 1306 e alle norme elaborate dalla Commissione paritetica e allegate al disegno di legge n. 1305. Mi riferisco in particolare agli articoli 2, 3, 9, 15 e 16, che per comodità d'ora in poi riferirò soltanto al disegno di legge n. 1306; agli articoli 25, 26, 45, 50, 56, 67, 70 e infine agli articoli 46, 47, 48 e 49 sempre del disegno di legge n. 1306, perchè è attraverso queste norme che da una parte vengono estesi i privilegi già accordati a enti e istituzioni

della Chiesa cattolica e, dall'altra, vengono create nuove misure di favore in maniera, a mio parere, ingiustificata e pericolosa.

A me sembra quindi che un primo rilievo evidente sia quello relativo al regime di privilegio inaccettabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione perchè va a danno delle altre confessioni religiose (e questa è una prima osservazione direi banale).

Vorrei però mettere in evidenza un aspetto ancor più pericoloso, individuabile nell'articolo 9, il quale stabilisce che ai privilegi vari di carattere fiscale, innanzitutto, accordati agli enti ecclesiastici riconosciuti, possono accedere anche delle imprecisate «associazioni di fedeli», come recita letteralmente l'articolo, ove siano riconosciute dalla Santa Sede e alla sola condizione che non abbiano carattere locale. A me sembra di vedere, in questo, una sorta di *identikit* di un movimento di rilevanza politica, quale, per esempio, Comunione e liberazione, che gode del riconoscimento della Santa Sede e non ha certamente carattere locale, e che si può definire benissimo una associazione di fedeli.

Questa norma introduce, quindi, una situazione di privilegio completamente anomala, non soltanto, cioè, a favore di istituzioni che rientrano nella gerarchia cattolica, ma addirittura a favore di un gruppo di grande rilevanza politica e a danno, di conseguenza, di altre forme di associazionismo spontaneo di carattere laico, che pure esistono nel nostro paese ed hanno, come sappiamo tutti, grossi problemi di sopravvivenza, dal momento che il nostro Stato prevede forme di finanziamento pubblico diretto dei partiti politici, ma ignora completamente le esigenze dell'associazionismo spontaneo di carattere laico. Questo è un aspetto nuovo rispetto a quanto si era venuto a sapere anche prima, cioè al momento dell'approvazione della nuova bozza di Concordato. E che il riconoscimento di queste imprecisate associazioni di fedeli ricada sotto un potere discrezionale del Governo, non credo che possa rappresentare una garanzia sufficiente per il Parlamento, anzi, può essere, semmai, motivo di ulteriore allarme.

L'aspetto, comunque, che vale la pena di mettere in maggior rilievo, a proposito di

queste sperequazioni che si vengono a creare tra le varie confessioni religiose, è quello della istituzionalizzazione del privilegio accordato alla Chiesa cattolica, perchè malgrado le dichiarazioni contrarie fatte da rappresentanti del Governo e della maggioranza, sia nel corso della discussione avvenuta nella Commissione di merito, sia nel corso della discussione nell'altro ramo del Parlamento, è evidente che i privilegi accordati alla Chiesa cattolica non si possono estendere ad altre confessioni religiose se non in seguito all'adozione di nuove intese con la Chiesa cattolica stessa, ricorrendo cioè di nuovo al sistema pattizio. Ma io ricordo che stiamo parlando di una legge interna dello Stato italiano che però, per la sua modifica, richiede una rinegoziazione, un ricorso, quindi, al principio pattizio, il che significa che se si vuole estendere, per esempio, alla confessione valdese il privilegio, accordato attraverso l'articolo 46, della detrazione fiscale fino a 2 milioni, o il privilegio accordato attraverso l'articolo 47, dell'8 per mille relativamente all'IRPEF, bisognerà chiedere alla Chiesa cattolica, e rinegoziare con essa, una possibile modifica di questi due articoli che, ripeto, sono articoli di una legge dello Stato italiano. Questo significa che, appunto, c'è una situazione istituzionale e permanente di privilegio della Chiesa cattolica. Non ci scandalizza, ma di sicuro ciò non corrisponde alle dichiarazioni politiche che sono state fatte e che non lo ritengo accettabile dal punto di vista della nostra Costituzione.

Vorrei ora riferirmi ad un altro elemento di preoccupazione e di divario di questi provvedimenti di legge rispetto alla nostra Costituzione: faccio riferimento in particolare all'articolo 47 e all'articolo 48.

Ricordo brevemente che l'articolo 47 dà la possibilità alla Chiesa cattolica di usufruire di una percentuale dell'8 per mille della tassazione IRPEF in seguito a quanto denunciato nelle dichiarazioni dei redditi fornite dai contribuenti. Il meccanismo che si viene così ad istituire è certamente sperimentale, ma direi pericolosamente sperimentale perchè innanzitutto si mette in forse quello che è stato fino ad ora un principio base della Costituzione, cioè il principio della integrità

e della certezza del bilancio dello Stato. Infatti avremmo una voce, sia in entrata sia in uscita, che non è assolutamente quantificabile in via prioritaria e che perciò sfugge a qualunque decisione politica sia del Parlamento che del Governo. Vi sono dunque delle entrate e delle uscite variabili, indefinibili e incontrollabili e questo è sicuramente un criterio che non può lasciare indifferenti.

Pensiamo poi alle implicazioni di questa norma in relazione all'articolo 75 della Costituzione, il quale sancisce il divieto di sottoporre a *referendum* abrogativo le leggi di bilancio. Questo per indicare che sotto questo profilo non è possibile l'intervento diretto dei cittadini. Se poi ci riferiamo alla prassi ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale vediamo che vi è una interpretazione estensiva di questo articolo, mentre in base alla norma contenuta nel disegno di legge al nostro esame viene istituito una sorta di meccanismo di democrazia diretta che incide direttamente sul bilancio dello Stato. Potrei dire anzi che si istituisce una forma di *referendum* propositivo perchè è il cittadino che indica a cosa deve essere destinato l'8 per mille dell'IRPEF, alla Chiesa o a taluni interventi dello Stato specificati da questi due provvedimenti.

In conseguenza sempre dell'incontrollabilità e dell'indefinibilità *a priori* di tali voci di bilancio abbiamo anche l'impossibilità di quantificare l'onere finanziario che, in tal modo, viene a gravare sul bilancio dello Stato, perchè ovviamente non si può considerare copertura il gettito dell'8 per mille dell'IRPEF. Se questo 8 per mille venisse considerato copertura, sarebbero risolti tutti i problemi finanziari del nostro paese perchè resterebbero 992 millesimi dei quali potremmo disporre per qualunque fine. In conclusione dunque non c'è quantificazione dell'onere e non c'è copertura. Questo rilievo riguarda anche l'esercizio finanziario 1985 a causa delle disposizioni contenute in altri articoli dei disegni di legge.

Devo aggiungere che, così facendo, si impone un obbligo di contribuzione anche a chi non si pronuncia, a chi rifiuta di scegliere tra queste due alternative. Infatti la ripartizione del gettito IRPEF viene stabilita in

base alle dichiarazioni espresse. Pertanto anche chi non si esprime verrebbe compreso nella ripartizione che in tal modo si opererebbe. Questo sistema potrebbe avere conseguenze aberranti. Se, ad esempio, si esprimesse il 50 per cento dei contribuenti ed il 30 per cento di costoro si pronunciasse a favore della devoluzione alla Chiesa della quota dell'8 per mille, si avrebbe come conseguenza che il 60 per cento dell'intero gettito andrebbe alla Chiesa invece del 30 per cento effettivo.

Credo che questa disposizione contrasti con l'articolo 53 della Costituzione che stabilisce l'obbligo della contribuzione in base alla necessità di concorrere alle spese pubbliche e non certo a spese di carattere privato come sarebbero, in questo caso, le spese degli enti ecclesiastici.

È evidente inoltre che si tende a stabilire una situazione di privilegio a danno delle altre confessioni religiose e non è il caso di ripetere considerazioni già fatte: a mio avviso, su questo punto sarà necessaria una nuova intesa con la Chiesa cattolica qualora si decidesse, in futuro, di riservare lo stesso trattamento ad altre confessioni religiose.

Mi preoccupa invece di meno di altri aspetti che pure sono stati denunciati nel dibattito nell'altro ramo del Parlamento, vale a dire il pericolo di un certo neogiurisdizionalismo da parte dello Stato e di un suo intervento nell'ordinamento interno della Chiesa cattolica. Infatti mi preoccupa di più la circostanza che si sottrae la materia in esame ad un altro articolo della nostra Costituzione particolarmente importante, cioè l'articolo 100, secondo comma, in cui si stabilisce l'obbligo del controllo della Corte dei conti sugli enti alle cui spese lo Stato contribuisce in via ordinaria. È chiaro infatti che questi provvedimenti infatti si verrebbe ad istituire un canale ordinario di contribuzione a favore degli enti ecclesiastici.

Sul problema dell'8 per mille dell'IRPEF devo anche rilevare una certa contraddittorietà nelle posizioni che il rappresentante del Governo ha assunto nel corso dell'esame di questi provvedimenti. Infatti è stato sempre assicurato da parte del Governo che questa regola sarebbe valsa anche per le altre con-

fessioni religiose e questo noi abbiamo visto che non è possibile. Ma approfondirò meglio il problema quando potrò illustrare la questione sospensiva che voglio proporre.

Infine, vorrei notare che è vera l'affermazione che in sede di trattativa tra Stato italiano e Chiesa cattolica non si poteva certamente regolamentare anche la materia dei rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, ma vorrei ricordare un semplice fatto e cioè che con questi disegni di legge e soprattutto con il disegno di legge n. 1306 noi deliberiamo su norme che sono anche formalmente di carattere interno: è una legge di diritto interno. Quindi, una cosa è la legge di ratifica di un accordo internazionale e un'altra è l'articolato del disegno di legge n. 1306 su cui siamo tenuti a deliberare.

Un'ultima osservazione. Con l'articolo 47, che stabilisce la devoluzione dell'8 per mille dell'IRPEF, si opera un'altra violazione dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione, e in particolare di quello dei cittadini alla riservatezza per quanto riguarda la loro confessione religiosa.

È evidente che dichiarare di essere a favore della Chiesa cattolica o contro di essa può creare problemi a un singolo cittadino in determinati ambienti di lavoro e di questo occorre tener conto. E non è che questi dati siano coperti da alcuna riservatezza: a parte l'esperienza comune, voglio solo ricordare una pronuncia molto recente che conferma la totale accessibilità ai dati delle dichiarazioni dei redditi da parte di ciascun cittadino. Mi riferisco a una risoluzione della direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze in data 13 marzo 1985, in cui si ribadisce un fatto che era già stabilito in una legge precedente dello Stato — la legge n. 412 del 1977, all'articolo 6 — vale a dire che è lecito per chiunque accedere ai dati contenuti nei modelli 740 delle dichiarazioni dei redditi: piena libertà di accesso a questi dati.

Ora, è evidente che se uniamo questo libero accesso al largo uso che ormai si fa di queste dichiarazioni dei redditi per i più svariati motivi — voglio ricordare l'obbligo della loro presentazione per l'iscrizione agli asili nido o alle scuole materne, per la esen-

zione dai *tickets* dei medicinali, per ottenere il presalario universitario e così via — noi inneschiamo un meccanismo di censimento, ma, direi meglio, di schedatura dei cittadini in base al loro laicismo o in base alla loro posizione, invece, di fedeli cattolici. E anche questo è un fatto inaccettabile.

È per questi motivi, rinviando invece ad altro momento la illustrazione di un'altra ferita estremamente grave che viene inferta alla nostra struttura costituzionale, che io ritengo che non si debba procedere all'esame dei disegni di legge nn. 1305 e 1306.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Signorino con riferimento ai disegni di legge nn. 1305 e 1306.

Non è approvata.

LA VALLE. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la sospensiva che propongo a nome del Gruppo della Sinistra indipendente non ha alcun significato dilatorio (del resto non è nel nostro costume); e allo stesso modo non ebbe significato dilatorio la questione sospensiva che proponemmo nell'agosto scorso durante la discussione del primo dei due Concordati firmati nel corso del 1984, quando vi era una grande confusione giuridico-istituzionale riguardo al secondo Concordato che allora era in corso d'opera.

Le nostre obiezioni di allora non dovevano essere infondate se poi il Governo ha modificato la procedura che aveva pensato di seguire per il secondo accordo con la Santa Sede; ma su tale argomento dovremo tornare.

Oggi, lo scopo della questione sospensiva proposta dal mio Gruppo è di permettere al Governo e al Parlamento di mettere un po' di ordine in questa incredibile confusione che stiamo per fare votando per due volte la stessa identica normativa, quale ci viene

proposta nel disegno di legge n. 1305 di ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, e nel disegno di legge n. 1306, cosiddetto di attuazione.

Io credo, signor Presidente, che noi siamo ancora in tempo — ma questo è l'ultimo tempo utile — per evitare un errore, senza peraltro recare danno a nessuno. Siamo ancora in tempo per evitare un grave errore, non necessario; siamo ancora in tempo per sciogliere questo imbroglio giuridico-costituzionale e politico che è stato creato dalla concorrenza e dal compromesso di due diverse linee di politica ecclesiastica e dal sommarsi di due ordini di esecuzione: quello del disegno di legge di ratifica e quello della legge ordinaria interna.

Il problema che intendiamo porre ci sembra così oggettivo, così forte e di interesse tanto comune che, al di là del voto che verrà dato circa la questione sospensiva qui proposta, pensiamo che dovrebbe essere lo stesso Presidente di questa Assemblea ad assumere l'iniziativa di un chiarimento.

Per veder bene di cosa si tratta bisogna cominciare con il comprendere come è nata questa confusione: la sua genesi.

In realtà, vi è stato il sovrapporsi, senza comporsi, di due linee diverse. All'inizio vi era l'intenzione da parte del Governo di stipulare un Concordato più sobrio, con meno materie (sostanzialmente il matrimonio, la scuola e l'assistenza religiosa), facendo uscire la materia degli enti ecclesiastici e dei finanziamenti dall'area concordataria.

Per far questo la via scelta fu quella di estrapolare la materia degli enti e dei soldi dall'accordo di modifica dei patti del 1929 per trasferirne la regolamentazione ad una legge ordinaria.

Questo era nelle intenzioni del Governo. Ma perchè questa scelta avesse senso, doveva allora trattarsi di una legge senza aggettivi, nè rinforzata, nè indebolita, che avesse il suo fondamento di legittimità nella Costituzione e nello spirito di intesa e di amichevole cooperazione sancito nel Concordato appena rinnovato.

Una limpida attuazione di questa linea avrebbe comportato che il nuovo Concordato

to, firmato il 18 febbraio 1984, sostituisse integralmente il Concordato del 1929 e dunque facesse cadere anche gli articoli relativi agli enti e ai beni ecclesiastici, e che per regolare poi tale materia con legge ordinaria si aprisse una consultazione amichevole con l'altra parte, magari anche nelle forme di una commissione mista, perchè si potesse naturalmente legiferare non contro o all'insaputa della Chiesa, ma in armonia con essa e nello spirito di buona volontà e cooperazione del nuovo Concordato, libero il Parlamento di modificare e perfezionare la legge, sempre in questo spirito e mai contro di esso.

Si sarebbe seguita perciò, in questa seconda fase di rinnovamento della materia concordataria, la via legislativa ordinaria e non una procedura concordataria o internazionale. Ma il primo cedimento, la prima rottura di questa linea è avvenuta quando, nell'Accordo di riforma concordataria del 18 febbraio, si sono lasciati in vigore, per il combinato disposto dell'articolo 13 e dell'articolo 7, n. 6, dell'Accordo del 18 febbraio, i cinque articoli sugli enti e i beni ecclesiastici del precedente testo concordatario, cioè un terzo del vecchio Concordato che dunque restava vigente, con la copertura dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, fin quando non fosse entrata in vigore la nuova disciplina.

In seguito, per elaborare la nuova disciplina, è stata avviata una vera e propria trattativa con l'altra parte non solo sui principi, ma fino al dettaglio minuzioso delle singole norme.

Nonostante questo si continuava a sostenere che la nuova normativa sarebbe stata di diritto comune e che sarebbe stata introdotta nell'ordinamento mediante leggi interne senza previa procedura di ratifica di un atto bilaterale; e che tuttavia si sarebbe trattato di legge rinforzate.

Questa, signor presidente, onorevoli colleghi, era la situazione quando, il 2 agosto scorso, il sottosegretario Amato venne a riferire in Senato sui lavori della Commissione mista; ma a quel punto era stata già decretata una estensione, una duplicazione e non una riduzione del Concordato. Allora

dicemmo che, messe così le cose, non si poteva fare a meno di seguire, per questa seconda modifica concordataria, la stessa procedura seguita per la prima: e dunque accordo, firma, ratifica e poi, eventualmente, leggi applicative. Il sottosegretario Amato, disse testualmente, in in una interruzione: «No, non è così»; ma evidentemente era proprio così se così, alla fine, è stato fatto. Il Governo ha cambiato idea e procedura, dunque vuol dire che le nostre obiezioni di allora non erano infondate.

Ma nemmeno le obiezioni di oggi sono infondate, come cercherò di dimostrare.

Cosa è infatti accaduto? Che il nuovo protocollo è stato firmato, in buona e debita forma, il 15 novembre come atto bilaterale e pattizio; questo viene riconosciuto dalla stessa relatrice Martini, quando dice, nella relazione al disegno di legge n. 1305, che questo Protocollo si è attenuto alla «logica della bilateralità» e che si tratta di «un nuovo strumento di tipo pattizio».

Dunque si è proceduto con atto bilaterale e pattizio, la legge di ratifica ed esecuzione è stata presentata al Parlamento, ed è il disegno di legge n. 1305, ed essa contiene l'ordine di esecuzione delle 75 norme approvate e firmate dalle due alte parti contraenti.

Di cosa altro hanno bisogno queste norme per divenire operanti? Stiamo ai testi. Quando è che queste norme entreranno in vigore nel nostro ordinamento? Questo momento è meticolosamente stabilito in più articoli combinati del disegno di legge di ratifica, del Protocollo e delle norme stesse. Tali norme entreranno in vigore, come stabilisce l'articolo 75 delle medesime, quando saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e negli *Acta Apostolicae Sedis*, cosa che la *Gazzetta Ufficiale* farà pubblicando questa legge di ratifica ed esecuzione che stiamo per votare, che è appunto lo strumento giuridico proprio del nostro ordinamento mediante il quale le norme di diritto esterno vengono introdotte nell'ordinamento interno, questo è dunque lo strumento giuridico del nostro ordinamento cui l'articolo 4 del protocollo del 15 novembre rinvia per l'esecuzione di quelle norme pattizie nell'ordinamento interno.

Affinchè sia ancora più chiara l'assimilazione, l'identità di natura tra le norme del 15 novembre (enti e beni ecclesiastici) e quelle del primo Concordato del 18 febbraio, si aggiunge all'articolo 5 del Protocollo che esse entreranno in vigore tutte insieme; le une e le altre norme, il primo e il secondo Concordato entreranno in vigore contemporaneamente, all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica del primo Concordato, quello del 18 febbraio, il quale perciò viene considerato come il contenitore del secondo, che sarà ratificato contestualmente. Questa è la situazione, stando agli atti concordati, firmati e presentati al Parlamento.

Dunque abbiamo due Concordati, due normative, due ratifiche e una sola data di esecuzione; tutto si tiene, tutto è compiuto, non ci sono lacune nè mancanze.

Come mai allora a questo punto compare il disegno di legge n. 1306, del tutto identico alle norme del n. 1305? La cosa è talmente singolare che la stessa relatrice di maggioranza, senatrice Martini, se ne è un po' vergognata, tant'è vero che alla relazione della Commissione sul disegno di legge n. 1305 (stampato n. 1305-A) non ha accluso le norme che sono invece allegate nello stampato originario del disegno di legge n. 1305. In effetti i 75 articoli non possono non essere allegati al disegno di legge di ratifica, altrimenti non sapremo cosa ratifichiamo, che cosa decidiamo di voler eseguire. Ratifichiamo un trattato e diamo ordine di esecuzione per quei 75 articoli nei quali consiste il trattato.

Dunque, se le cose stanno così, come mai viene fuori il disegno di legge n. 1306? La senatrice Martini scrive che il Governo non avrebbe registrato contestazioni in quest'Aula alla tesi espressa nell'agosto 1984, secondo la quale si doveva escludere che «le norme costruite in base ad accordi o intese conseguenziali al Concordato siano norme capaci di entrare automaticamente e direttamente nell'ordinamento italiano». Secondo la tesi del Governo, si trattava invece di norme che avevano bisogno di passare attraverso un disegno di legge da presentare al Parlamento.

Voglio a questo proposito osservare due cose: in primo luogo, nel momento in cui il

Governo esprimeva questa tesi era ancora dell'idea di non procedere a un atto bilaterale formale e alla relativa ratifica; nel momento in cui il Governo sosteneva questa tesi, pensava a una procedura diversa da quella formalmente pattizia. In secondo luogo, vorrei far rilevare alla senatrice Martini che non è vero che questa procedura non sollevò eccezioni in questo ramo del Parlamento perchè, almeno per quanto riguarda me e il mio Gruppo, abbiamo vigorosamente discusso e contestato queste procedure che ci venivano proposte. Non è esatto quindi sostenere che questa tesi abbia trovato l'unanimità del Parlamento.

Riprendiamo allora la nostra domanda. Perchè viene fuori questo secondo disegno di legge, questa duplicazione delle 75 norme del disegno di legge n. 1305 e questa loro reiterazione letterale nel disegno di legge n. 1306? La risposta a tale quesito a me sembra piuttosto chiara. Viene fuori perchè la vecchia linea che il Governo aveva precedentemente deciso di seguire, quella cioè che consisteva nel procedere con una legge inemendabile di diritto interno senza la ratifica richiesta da un accordo internazionale, invece di sparire, assorbita dalla nuova linea che si è scelta, ha finito per sopravvivere e per continuare a sussistere nonostante il venir meno delle ragioni che l'avevano determinata. Il disegno di legge n. 1306, pertanto, che noi non sappiamo collocare, è in realtà di difficile identificazione perchè costituisce un residuo storico, un reperto archeologico, l'avanzo di una cosa che si doveva fare prima e che invece non si è più fatta. Abbiamo per così dire la sovrapposizione di tre diversi strati geologici. Il primo di essi, quello più profondo, conteneva l'idea di una legge di diritto comune non concordataria, fatta in amichevole intesa con l'altra parte, per i beni e gli enti. Questo strato è stato sepolto ed ad esso se ne è sovrapposto un secondo, quello di cui parlava il sottosegretario Amato nell'agosto scorso. Si trattava di una legge rinforzata, inemendabile, derivante da un accordo internazionale semplificato e che quindi non doveva passare attraverso la ratifica del Parlamento. Anche questo strato è stato superato da un terzo strato, quello attuale. Esso consiste in un accordo

internazionale, con legge di ratifica e, in più, nel sopravvivere di una legge interna — che appartiene agli strati precedenti — che lo duplica e lo riproduce, dando un secondo ordine di esecuzione.

Mi scusi signor Presidente, se ho voluto cercare di ripercorrere la genesi di questo pasticcio, mi pare però che se capiamo come le cose si sono svolte, riusciremo anche a capire meglio come uscirne. Prima di dire però come secondo me si dovrebbe cercare di uscirne, credo anche che sia necessario dare atto delle ragioni per cui si insiste su questa linea. Nessuna cosa, infatti, si fa per caso ed anche i pasticci giuridici hanno una loro ragione. C'è una ragione politica per cui si insiste nel volerli far votare due volte le stesse norme. È una cosa talmente paradossale ed inaudita che, se si insiste a volerla fare, vuol dire che una ragione deve esserci; non può trattarsi solo di disattenzione o di una alchimia giuridica. La ragione politica per cui si insiste nel presentare il disegno di legge n. 1306, anche se non sarebbe necessario per dare esecuzione a queste norme nel diritto interno, è che — mi pare lo si possa dire in modo affermativo, senza tante supposizioni — questa legge di diritto interno, permetterebbe di sostenere (o quanto meno lascerebbe un appiglio per sostenere) che la materia degli enti e dei beni ecclesiastici in realtà non ricadrebbe più sotto la tutela dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, che non sarebbe più cioè materia concordataria. Mi pare sia questa la tesi del Governo. La ragione per cui si insiste nel presentare una legge ordinaria del tutto identica alle norme contenute nell'Accordo è che in questo modo si sostiene che questa materia si deconcordatizzerebbe, uscirebbe cioè dall'area concordataria.

Proprio il fatto che ci sia una legge interna, dimostrerebbe che questa normativa non avrebbe il suo fondamento nell'articolo 7 della Costituzione, ma, caso mai, nell'articolo 80 riguardante i trattati internazionali e la loro ricezione nel diritto interno.

L'intenzione è lodevole e politicamente interessante, ma mi dispiace di dover deludere chi è interessato a questa tesi, chi ritiene che si possa effettivamente parlare

oggi di queste materie come di materie non concordatarie: perchè si tratta di un'illusione.

Questa interpretazione del Governo, non trova in realtà riscontro nè nel disegno generale dell'ordinamento, nè nei testi che abbiamo all'esame; la tesi della natura non concordataria di queste norme non è fondata, non regge all'esame dei testi. Prima di tutto l'articolo 7 della Costituzione rappresenta una specificazione e una deroga dell'articolo 80, vale a dire che, quando il soggetto internazionale che entra in relazione con lo Stato italiano è la Chiesa cattolica, allora a questo rapporto non si applica l'articolo 80 come per tutti gli altri soggetti internazionali, ma si applica l'articolo 7, primo e secondo comma. Questo è il significato dell'articolo 7: quindi non si può far passare la cosa, come si vuole, dall'ambito dell'articolo 7 all'ambito dell'articolo 80.

L'articolo 7 e l'articolo 80 sono collegati fra loro e l'articolo 7 non è altro che la specificazione dell'articolo 80 quando il soggetto internazionale in causa è la Chiesa cattolica, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di scrivere l'articolo 7, ma sarebbe bastato l'articolo 80. Ora non c'è dubbio che il protocollo del 15 novembre è un patto fra lo Stato e la Chiesa, è un concordato. Storicamente i concordati hanno preso forme diverse e nomi diversi; chiamarlo accordo o protocollo non ha rilevanza: è chiaro che si tratta di uno strumento pattizio, come dice la stessa relatrice.

Allora qual è il problema? Il problema è vedere se questo secondo concordato, quello del 15 novembre, è da considerarsi o meno come modifica dei Patti lateranensi accettata dalle due parti a norma dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Ebbene, qui il gioco ad incastro dei testi è ferreo e stringente. L'articolo 7, n. 6, dell'Accordo del 18 febbraio lasciava in vigore una parte del vecchio Concordato, vale a dire gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30, lasciandoli perciò, come sono ancora oggi, sotto la tutela dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Il protocollo del 15 novembre che stiamo per ratificare approva in forma bilaterale e pattizia 75 nuove norme di leg-

ge, considerandole — e questo è detto esplicitamente nel preambolo del protocollo del 15 novembre — come «idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative».

Quindi non c'è nessun dubbio che la qualificazione giuridica delle 75 norme, nello spirito e nella intenzione dei due contraenti, è quella di costituire delle «modificazioni dei Patti lateranensi accettate dalle due parti». Non vedo come altrimenti si potrebbero definire queste norme che modificano cinque articoli del Concordato se non come modifiche consensuali dello stesso Concordato. Non vedo quindi come si possa dire che questo non ha nulla a che fare con l'articolo 7, secondo comma, della Costituzione.

A questo si aggiunge, come ho già ricordato prima, che le modifiche deliberate e concordate in questa seconda fase della revisione concordataria vengono dall'articolo 5 dello stesso protocollo del 15 novembre ricondotte, ricollocate e contestualizzate nell'accordo generale di revisione concordataria del 18 febbraio.

Nè si può sostenere che nel protocollo del 15 novembre la Santa Sede figuri come uno Stato qualsiasi che stipula un trattato internazionale con l'Italia: essa vi figura come Chiesa. I rapporti giuridici, che nel protocollo vengono regolati, si svolgono all'interno dello Stato italiano e, data la peculiarità di tali rapporti, gli accordi che bilateralmente li definiscono si chiamano concordati.

Se si voleva uscire da questo quadro, se si voleva veramente realizzare una revisione dinamica del Concordato, lasciando sussistere una parte concordataria, secondo l'articolo 7, ed una parte invece aperta ad una evoluzione di diritto interno, si sarebbe dovuta seguire una strada ben diversa.

Dunque se c'è una ragione politica che ancora presidia questa insistenza nel voler varare questo secondo disegno di legge — una ragione politica mirante cioè ad alleggerire l'edificio concordatario — allora questa ragione politica cade, perchè in realtà questo obiettivo è illusorio e contraddice con gli atti che sono stati stipulati. Il fine politico di questa duplicazione di norme cade, perchè questo fine non è conseguito.

E allora, signor Presidente, vengo al terzo punto di questo intervento, che riguarda le possibili soluzioni. Se facciamo una richiesta di sospensiva è per cercare di trovare assieme una soluzione, sempre che questi problemi siano riconosciuti come rilevanti e non solo sul piano giuridico formale. Io credo infatti, come dirò tra poco, che noi ci troviamo di fronte non solo a un problema giuridico formale, ma a un grave problema sostanziale. Allora vorrei dire quali sono, secondo noi, le strade, le possibili opzioni che ha il Senato per uscire da questa difficoltà.

Ci sono tre strade: la prima (che sarebbe la più limpida) sarebbe quella di tornare al disegno originario, vale a dire restare al Concordato del 15 febbraio, coperto dall'articolo 7, secondo comma della Costituzione, e, per la materia degli enti e dei finanziamenti, procedere attraverso legge ordinaria, naturalmente in buona e amichevole intesa con l'altra parte.

Ma, per seguire questa strada, bisognerebbe non ratificare il protocollo che oggi ci viene presentato, e quindi non approvare il disegno di legge n. 1305; occorrerebbe tornare al tavolo delle trattative e abrogare consensualmente i cinque articoli residui del vecchio concordato (quelli che riguardavano gli enti e i beni) e prendere, come Stato, l'impegno a legiferare in questa materia, previa amichevole consultazione con l'altra parte, utilizzando anche, naturalmente, le conclusioni già raggiunte dalla Commissione mista. E in seguito a questo — allora sì — potremmo avere una legge ordinaria, non vincolata, emendabile e perfettibile per introdurre nel diritto interno la buona intesa così raggiunta.

Credo che questa sarebbe la strada migliore e più limpida perchè farebbe venire meno la finzione, almeno in questa materia così controversa degli enti e dei beni ecclesiastici, di un rapporto tra Stato e Chiesa considerato come un rapporto di tipo internazionalistico.

Io so bene che non ci sono altre analogie — diciamo così — altrettanto sperimentate per definire questo rapporto; ma che noi continuiamo ad impostare tutto il problema del rapporto tra lo Stato e la Chiesa, in

Italia, in termini internazionalistici, è una cosa che ripugna alla realtà, perchè la Chiesa non è un ente internazionale estraneo al paese, ma è una connotazione spirituale, religiosa ed anche organizzativa di una parte rilevante del paese: noi non negoziamo un rapporto esterno quando regoliamo la condizione dei cittadini cattolici in Italia, ci occupiamo di cose nostre, di questioni che riguardano la nostra comunità, la vita interna del nostro paese. Ma il considerare questo rapporto esclusivamente in termini internazionalistici ripugna anche al diritto, che finge di occuparsi di una fattispecie internazionalista, mentre sa benissimo che tutti i problemi che questa fattispecie affronta, sono problemi che hanno origine e termine nell'ordinamento interno. E ripugna infine alla coscienza dei fedeli che non sentono affatto la Chiesa come uno Stato sovrano straniero.

Quindi una strada che configuri un inizio di smobilitazione della concezione concordataria, internazionalista sarebbe la migliore perchè risponderebbe anche a questa esigenza di fondo.

Se non si vuole percorrere questa prima strada, ce n'è un'altra che sarebbe quella di approvare il disegno di legge n. 1305 così ratificando il protocollo del 15 novembre, lasciando cadere puramente e semplicemente il disegno di legge n. 1306. Non succederebbe nulla, non si dovrebbe tornare al tavolo delle trattative; si dovrebbe invece predisporre una o più leggi di vera e propria attuazione delle norme concordate analoghe, dal punto di vista formale, alle leggi nn. 847 e 848 attuative del Concordato del 1929. Dunque non leggi identiche alle norme concordate, ma che traducano in sede di attuazione anche più minuta le norme concordatarie. Si tratterebbe dunque di leggi di derivazione concordataria che non sono una semplice traslitterazione delle norme concordate, e che sono naturalmente emendabili.

Se la maggioranza rifiuta entrambe queste strade, c'è però un dovere che incombe sia alla maggioranza, sia alla minoranza e che consiste nell'esigenza minima di evitare almeno gli aspetti più negativi e paradossali della situazione che si è venuta a determinare. E il problema è assai grave, perchè, come ho detto, non è di forma, ma è di sostanza.

Mi riferisco all'inammissibile giurisdizionalismo che si verrebbe a configurare con il disegno di legge n. 1306 se lo approvassimo così come è, senza depurarlo di tutte quelle norme che non riguardano l'ordinamento italiano, ma che costituirebbero, se contenute in una legge di diritto interno dello Stato, una invasione ed una manomissione inammissibili dell'ordinamento interno della Chiesa, di un ordinamento originario e sovrano, come riconosce l'articolo 7, primo comma, della nostra Costituzione. A questo punto infatti non entra più in gioco il secondo comma di detto articolo, ma il primo nel quale si afferma che lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Pertanto, anche volendo ammettere, secondo la tesi del Governo, che si faccia una legge che riproduca letteralmente i comandi contenuti nell'accordo bilaterale, non c'è nessuna ragione per includere in questa legge di diritto interno anche quei comandi che non incidono sull'ordinamento italiano ma che incidono sull'ordinamento giuridico dell'altra parte. Quello che occorre è, quanto meno, un più corretto coordinamento ed una articolazione tra il disegno di legge n. 1305 e il disegno di legge n. 1306. Non c'è nessun bisogno che essi siano identici, anzi non possono che essere diversi, benchè ovviamente non in contrasto fra loro. Si tratta di due strumenti che hanno una natura e una qualificazione giuridica diversa. Il protocollo, di cui al disegno di legge n. 1305, è infatti un atto di diritto esterno con il quale le due parti si obbligano reciprocamente a determinati comportamenti e provvedimenti e tale obbligo si perfeziona, per ambedue gli ordinamenti, con lo scambio degli strumenti di ratifica e con la contestuale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* sugli *Acta Apostolicae Sedis*. Ed è naturale che questo protocollo, in quanto strumento bilaterale e pattizio, contenga delle norme che invadono la sfera di competenza dell'uno e dell'altro ordinamento sovrano, proprio perchè è un atto in cui le due sovranità si limitano l'una con l'altra.

Ma il disegno di legge n. 1306 è un atto di diritto interno e, per quanto abbia a suo presupposto un accordo con l'altra parte,

non può che contenere comandi e norme inerenti all'ordine proprio dello Stato, astenendosi dal legiferare su materie e istituti di esclusiva competenza della Chiesa cattolica.

È chiaro che, in questo caso la Chiesa resterebbe obbligata ugualmente, dall'accordo stipulato con lo Stato, a regolare tali materie nei termini previsti dall'accordo stesso; ma eventuali violazioni da parte della Chiesa di tale obbligo (ad esempio per quanto riguarda i criteri della remunerazione del clero, o i rapporti tra Conferenza episcopale italiana e istituti per il sostentamento del clero, o la composizione dei consigli di amministrazione dei medesimi, o la possibilità di ricorso gerarchico al vescovo e simili, tutte materie di stretta pertinenza ecclesiastica) sarebbero violazioni di un obbligo liberamente contratto sul piano esterno nei confronti dello Stato italiano, ma non sarebbero violazioni di una legge interna dello Stato. E, allo stesso modo, violazioni da parte dello Stato per quanto è di sua competenza sarebbero inadempimenti di obblighi contratti nei confronti della Santa Sede, ma non violazioni del diritto canonico: noi non possiamo essere giudicati sul diritto canonico, così come la Chiesa non può essere giudicata sul nostro diritto interno.

Io vorrei chiedere, signor Presidente, ai nostri colleghi che senso ha, in una legge dello Stato, decidere, decretare, all'articolo 23, che «lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana»? Che senso ha che una legge dello Stato italiano decida come deve essere formato il consiglio di amministrazione di ciascun istituto diocesano per il sostentamento del clero? Come può una legge dello Stato italiano stabilire, come fa all'articolo 24, che cosa si intenda per servizio svolto in favore della diocesi dai sacerdoti, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1? Io, prima di approvare questo articolo devo andare a leggere questo canone 1274, paragrafo 1, perchè non lo conosco; altrimenti, non so che cosa vado a legiferare, se richiamo un canone che non conosco. Credo che anche tutti i colleghi qui presenti, prima di votare questo articolo 24

dovranno andarsi a leggere il nuovo codice di diritto canonico, perchè lo richiamiamo in una legge interna dello Stato e, quindi, che serietà ci sarebbe se noi facessimo riferimento in una legge dello Stato a una cosa che neanche sappiamo che cosa sia?

E che senso ha, all'articolo 29, dire, in una legge interna dello Stato, che entro il 30 settembre del 1986 le diocesi e le parrocchie costituite all'interno dell'ordinamento canonico dovranno essere determinate con provvedimenti della autorità ecclesiastica competente?

Ma è ancora più importante e più grave tutta la parte che riguarda la retribuzione del clero e il contenzioso sulla retribuzione del clero. C'è l'articolo 33, che stabilisce che i sacerdoti ogni anno devono comunicare la remunerazione che ricevono dagli enti ecclesiastici e gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti; c'è l'articolo 34 che statuisce il modo in cui questa remunerazione viene integrata dagli istituti diocesani, e poi stabilisce il modo in cui vanno risolte le vertenze salariali che insorgessero tra preti e istituti per il sostentamento del clero con il riconoscimento della facoltà di ricorso gerarchico al vescovo diocesano e degli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico contro le decisioni degli istituti diocesani. Come facciamo noi a mettere queste cose in una legge interna dello Stato? In un accordo internazionale sono i due interlocutori che parlano; ma qui, se, come dice il Governo, questa è veramente una legge ordinaria interna, come facciamo noi a introdurci queste cose?

Che ne sappiamo noi dei rapporti delicatissimi tra alto e basso clero? Come facciamo ad entrarci dentro? Che ne sappiamo noi delle discussioni teologiche sul carisma della povertà nella Chiesa? Che cosa ne sappiamo della povertà del prete, del significato ecclesiale del principio paolino «chi non lavora non mangia», oppure «l'operaio è degno della sua mercede»? Che cosa ne sappiamo noi di questi problemi così intimi e profondi che riguardano l'identità e l'essere stesso della Chiesa, per legiferarne in una legge dello Stato? Che cosa ne sappiamo noi, come legislatori, della redenzione dei poveri che

passa attraverso l'assunzione della povertà? Si dirà che è la Chiesa stessa che lo vuole, che è la Chiesa che stipula questi patti e ci chiede quindi di trasferirli nel nostro diritto interno. Lo so, onorevoli colleghi, ma la Chiesa ha anche le sue dialettiche interne, le sue conversioni, le ventate dello Spirito che spalancano anche le porte chiuse; ma noi, come legislatori, cosa ci entriamo, come possiamo cristallizzare queste cose in una legge dello Stato, costringerle sotto il braccio coattivo della legge e dello Stato?

Che senso ha scrivere in una legge della Repubblica, precisamente all'articolo 75, che questa normativa al nostro esame entrerà in vigore quando sarà contestualmente pubblicata negli *Acta Apostolicae sedis*? Che senso ha, perchè lo facciamo, chi ce lo chiede?

Signor Presidente, poc'anzi dicevo che questo non è un problema che ha solo carattere formale, ma ha un altissimo valore di sostanza; infatti legiferare in una legge interna dello Stato su istituti e rapporti giuridici del tutto interni alla Chiesa cattolica ed inerenti alla sua peculiare missione religiosa, sia pure sul presupposto di un'intesa con essa, significherebbe alterare gravemente la figura laica e democratica dello Stato. Significherebbe ricadere nella vecchia teoria che i giuristi chiamavano la «teoria legale» o «statale» di marca giurisdizionalista, e giuseppista, che faceva dello Stato e di esso soltanto il soggetto superiore e sovrano e la fonte produttiva di ogni diritto nei confronti di tutte le altre istanze, e quindi nei confronti della Chiesa così come di ogni altra organizzazione sociale operante nel proprio ambito.

Ma procedere in questo modo significherebbe ledere insieme con il sistema di libertà dello Stato anche la libertà della Chiesa.

Qual è la ragione per cui la Chiesa stipula i Concordati? Ho qui un articolo di «Civiltà Cattolica» in cui si dice che la Chiesa stipula i Concordati non solo per garantire la *libertas* religiosa come diritto civile, ma per garantire anche la *libertas Ecclesiae*, e si richiama il Concilio come fondamento di questa rivendicazione. Io sono d'accordo che questa libertà vada salvaguardata, ma se noi introduciamo in leggi dello Stato delle normative

che determinano il modo in cui deve vivere la Chiesa nel suo interno, noi lediamo, vulneriamo questa *libertas Ecclesiae*, perchè costituiamo la Chiesa in Italia in una condizione permanente di suddita in cambio di una contingente elargizione di denaro.

Questo significherebbe davvero violare l'articolo 7 della Costituzione, non nel suo secondo comma che è di carattere strumentale, ma ben più seriamente nel suo primo comma che è di carattere sostanziale.

Per questo credo che, alla luce di questa preoccupazione, il disegno di legge n. 1306, inteso nella sua corretta figura di legge di attuazione delle norme bilateralmente pattuite, andrebbe in verità riscritto. Tuttavia almeno la soppressione delle norme più vistosamente giurisdizionaliste che assolutamente non ci competono, senza nulla togliere alla loro efficacia in virtù della ratifica che ci apprestiamo a dare e senza richiedere assolutamente la necessità di ritornare al tavolo delle trattative per negoziare con l'altra parte, avrebbe il risultato di ristabilire con chiarezza i confini delle rispettive competenze dando allo Stato ciò che è dello Stato e alla Chiesa ciò che è della Chiesa, evitando di aggravare e di esasperare quell'ibridismo politico-religioso di cui è già così carica l'intera operazione di revisione concordataria.

Certo, quest'opera di depurazione si potrebbe ottenere approvando emendamenti soppressivi, ed è quello che personalmente ho cercato di fare. Ho presentato una serie di emendamenti soppressivi di queste norme più apertamente giurisdizionaliste, che non so quale esito e sorte avranno. In una lettera, che il Presidente di quest'Assemblea ha inviato alla Commissione esteri del Senato, egli ha dichiarato che non sarebbero stati ammissibili emendamenti al disegno di legge n. 1306 perchè questo avrebbe significato entrare in conflitto e in contrasto con la normativa del disegno di legge n. 1305. Ho scritto allora al presidente Cossiga una lettera per sottolineare che gli emendamenti che propongo non ricadono sotto questa censura e obiezione perchè mirano a depurare il disegno di legge n. 1306 da tutte quelle non necessarie norme e comandi che riguardano

l'altro ordinamento, che non c'è alcun bisogno di includere in questo disegno di legge, la cui soppressione non contrasterebbe con il disegno di legge di ratifica e non richiederebbe una nuova trattativa con l'altra parte. La strada che ho seguito è stata quindi quella di presentare degli emendamenti.

Perchè allora propongo la questione sospensiva? Perchè credo che questo non sia un problema solo mio o della mia parte politica, ma un problema oggettivo di tutto il Senato e delle istituzioni. Prima di affrontare l'alea della discussione e del voto di questi emendamenti, che non sappiamo nemmeno se saranno dichiarati ammissibili o no, credo che la cosa migliore sarebbe di sospendere i nostri lavori e di riproporci questo problema in sede di Commissione, in modo che lo stesso Governo lo riesamini e che le istituzioni dello Stato arrivino a una soluzione accettabile e corretta, risolvendo quelle obiezioni e gravi difficoltà che ho cercato di illustrare.

Questo è il senso della questione sospensiva. Il Presidente potrà chiederne la durata. Non sono in grado di essere preciso in proposito: potrà trattarsi di un giorno, di tre giorni, di una settimana: il problema è di vedere quanto ci mettiamo a fare un'operazione in fondo così semplice come quella di coordinare i due disegni di legge che, così come sono, a mio parere sono improponibili.

Se si accettasse il principio che il disegno di legge n. 1306 diventi una vera e propria legge derivata di attuazione concordataria, non ci sarebbe poi niente di male se in questa legge, diventata pienamente disponibile, colmassimo alcune lacune come quella riguardante la questione, grave dal punto di vista dell'eguaglianza stabilita dalla Costituzione, della disparità di trattamento tra i cittadini cattolici, che possono devolvere fondi alla loro Chiesa, e altri cittadini che non lo possono fare.

Potremmo formulare una norma in base alla quale, nell'ipotesi di un accordo con le autorità competenti delle altre confessioni religiose, le stesse facoltà che sono riconosciute ai cittadini cattolici fossero estese anche agli altri cittadini.

Questa, signor Presidente, è la motivazione della questione sospensiva. Credo che sia in

gioco un principio altissimo della democrazia, della laicità dello Stato, ed anche il principio della libertà della Chiesa.

Dico questo da parte dello Stato, ma lo dico anche da parte della Chiesa. Credo che lo Stato sia interessato a che la Chiesa sia la Chiesa. L'articolo 7, primo comma, della Costituzione, non si può dividere; non è per metà a favore dello Stato e per l'altra metà a favore della Chiesa, sicchè, se lo Stato riesce ad assoggettarsi, con i suoi soldi e le sue leggi, dei pezzi di Chiesa, può ritenere di fare un buon affare. Non credo che sia così. Che la Chiesa sia autonoma è interesse dello Stato, non solo della Chiesa, è nell'interesse di uno Stato, almeno, come il nostro, che non vuole essere uno Stato etico, uno Stato leviatano, uno Stato che riconosce che ci sono più cose in cielo e in terra che nella sua legislazione. Uno Stato pluralista nel quale tutte le fedi siano possibili non può bloccare una dinamica ecclesiale fissandone e irrigidendone un momento, una fase transeunte nella fissità e nella rigidità di una legge interna statuale, sicchè se la Chiesa volesse riformarsi, una volta divenuta suddita dello Stato, dovrebbe rompere una legge dello Stato. Ma anche la Chiesa è interessata a uno Stato veramente laico, discreto, rispettoso delle autonomie, delle mobilità, delle dinamiche proprie della società religiosa e della società civile.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo della Sinistra indipendente chiede una pausa di riflessione per una più corretta articolazione tra i due disegni di legge oggi al nostro esame e per liberare il secondo dei suoi connotati giurisdizionalistici e illiberali. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, alla attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania, in seguito alla morte del senatore Pietro Pirolo, ha riscontrato, nella seduta del 15 maggio 1985, che il primo dei candidati

non eletti del Gruppo cui il predetto senatore apparteneva è il signor Roberto Galdieri.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Roberto Galdieri per la regione Campania.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ripresa della discussione

SIGNORINO. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, partirò da alcune delle osservazioni fatte dal collega La Valle e che non sto quindi a ripetere per porre in rilievo un altro tipo di problema, in particolare il fatto che quest'Assemblea si trova costretta in una situazione di grave anomalia costituzionale e procedurale, a causa, formalmente, di una decisione suicida dello stesso Presidente del Senato, espressa in data 30 aprile e sulla quale tornerò.

Richiamo brevemente i presupposti del ragionamento in parte già svolto dal senatore La Valle. Il fatto che il Senato si trovi a dover deliberare due volte sulle stesse identiche norme non è solo un episodio stravagante, ma rappresenta un precedente di estrema gravità, che non ha riscontro nel passato. Mi spiego: il disegno di legge n. 1305, come è già stato chiarito, basta di per sé a inserire nel nostro ordinamento le norme elaborate dalla commissione paritetica. L'articolo 4 del protocollo approvato e recepito nel suddetto disegno di legge non è in contraddizione, se non formalmente, caso mai, col successivo articolo 5, ma di questo non voglio parlare ulteriormente, essendo già stato illustrato.

Il problema nasce quando si sostiene che il ricorso al disegno di legge n. 1306 è un atto di decisione progressista da parte del Governo, nel senso che distinguendo i due momenti della ratifica e dell'attuazione delle

norme si va verso un affievolimento dell'articolo 7 della Costituzione e quindi della protezione costituzionale sulle norme riguardanti i beni e gli enti ecclesiastici. Il sottosegretario Amato, nella Commissione di merito, si è meravigliato che ad opporsi o criticare questa procedura fossero proprio gli elementi più laici o laicisti. Faceva male a meravigliarsi, perchè la contrarietà da parte mia nasceva dal fatto che la sua era una petizione di principio, contraddetta dalla natura degli strumenti legislativi adoperati. Se si voleva veramente arrivare ad un affievolimento dell'articolo 7 della Costituzione bisognava prendere altre strade ed essere soprattutto più conseguenti.

Voglio mettere in rilievo che gli effetti della stravagante decisione assunta dal Governo ed accettata sino ad ora dalla stragrande maggioranza, se non dalla totalità, dei Gruppi politici rappresentati in quest'Aula sono piuttosto gravi. Innanzitutto, a denunciare la confusione con cui ci si muove su questo terreno, c'è anche una certa eterogeneità di dichiarazioni sia da parte dei relatori di maggioranza, sia da parte dello stesso rappresentante del Governo. Tanto per dare una idea di questa confusione, vorrei brevemente citare quanto scriveva nella relazione al disegno di legge n. 1305 l'onorevole Colombo alla Camera quando da una parte riaffermava la validità del principio pattizio anche per queste norme e dall'altra si richiamava all'articolo 8 della Costituzione. Il carattere di leggi rinforzate secondo l'onorevole Colombo derivava proprio dal riferimento all'articolo 8.

Il sottosegretario Amato, da parte sua, il 20 febbraio di quest'anno, presentava una versione un po' sfumata della copertura costituzionale di questi provvedimenti e sembrava avvalorare un avvicinamento all'articolo 8 della Costituzione. In quella occasione egli infatti affermava che ci si trova di fronte a disposizioni che non sono parte del Concordato e che andrebbero riferite all'articolo 8 della Costituzione piuttosto che all'articolo 7. Curioso l'uso del condizionale «andrebbero riferite» nel momento in cui siamo chiamati a deliberare su un complesso di norme e sull'adozione di uno stru-

mento determinato. Il sottosegretario Amato citava il caso di specie di una legge ordinaria che è preceduta da un'intesa e che ha pertanto rilevanza internazionalistica. Un mese dopo, il 21 marzo, sempre nell'altro ramo del Parlamento, il sottosegretario Amato sembrava invece ribadire la copertura costituzionale dell'articolo 7. Egli infatti affermava che l'intesa alla base di queste norme ha carattere internazionalistico e rimane pur sempre coperta da quel principio pattizio — cito i resoconti sommari della Camera dei deputati — e che quindi sotto questo profilo la legge italiana ha quel carattere rinforzato o protetto che non è proprio nell'ordinamento interno di alcuna legge di esecuzione di trattato internazionale, coperta soltanto dai principi internazionalistici e non da un articolo *ad hoc* come l'articolo 7 della Costituzione. Sembra quindi un ritorno all'articolo 7 come copertura costituzionale delle norme sugli enti e i beni ecclesiastici.

Successivamente, nella Commissione esteri del Senato, il 24 aprile del 1985, sembrava riemergere nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo l'assimilazione delle materie in esame, in un primo tempo concordatarie, alla procedura prevista dall'articolo 8 della Costituzione. Questo per dire che siamo in una zona di confusione di procedure: come, tra l'altro, non a caso, veniva rilevato durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento, anche da uno dei rappresentanti dei Gruppi più favorevoli a questa intesa, l'onorevole Petruccioli, quando puntualizzava che la procedura seguita per la disciplina degli enti ecclesiastici sembra incrinare la distinzione fra materie concordatarie e materie disciplinate da intese successive.

Vorrei far presente che non si tratta di osservazioni capziose o marginali perchè la strana procedura che viene adottata stabilisce, come ho già detto, un precedente gravissimo, vale a dire la sospensione delle prerogative dei parlamentari che si configura nel divieto di ricorrere al potere di emenda della legge stessa. Questa decisione deriva da una pronuncia del presidente Cossiga in data 30 aprile 1985: una decisione del Presidente che io ho inteso sollecitare formalmente perchè venisse allo scoperto questa situazione di

grave anomalia costituzionale che alla Camera si era invece preferito far passare in linea di fatto, ma rinunciando alla prova di forza, con il ritiro degli emendamenti da parte di tutti i Gruppi politici.

Ritengo che, quando ci sia un attacco alle prerogative parlamentari, la soluzione migliore non sia quella di subirlo salvando la facciata formale dell'edificio. Nella decisione comunicata dal Presidente del Senato al presidente della Commissione esteri c'è un richiamo improprio, di fatto, all'articolo 97 del Regolamento del Senato, secondo comma, che, da una parte, evidenzia come si ci si avviti nel circolo vizioso di due provvedimenti la cui natura si equivale e, dall'altra parte, stabilisce l'inaffidabilità degli emendamenti perchè il Senato correrebbe il rischio, in caso contrario, di cadere in contraddizione con deliberazioni precedentemente assunte: allora si riafferma implicitamente che di norme identiche si tratta e che quindi il Senato è chiamato a deliberare per la seconda volta sullo stesso oggetto, altrimenti non ci sarebbe il rischio di una contraddizione in caso di emendabilità del testo.

Ma ritengo che questa decisione del Presidente — mi duole dirlo — rappresenta un abuso dei suoi poteri, perchè l'articolo 8 del Regolamento del Senato attribuisce — e in questo innova rispetto al Regolamento precedente e anche rispetto al Regolamento della Camera — al Presidente il potere di decidere sull'ammissibilità dei testi e degli emendamenti, ma, come è ovvio, sulla base del Regolamento, non certo in violazione di esso. Oso dire che è sottinteso anche che il Presidente ha questi poteri e li esercita sulla base della Costituzione, se non erro, che stabilisce che un disegno di legge ordinario è emendabile. Questa decisione dunque manca di qualunque base regolamentare e innova rispetto alla norma costituzionale, rispetto cioè ai poteri del Parlamento stabiliti dalla Costituzione. E quando si innova da parte di un'autorità politica che non ne ha il potere significa che si abusa della Costituzione e la si viola.

Quindi siamo di fronte ad una decisione estremamente grave e pesante, tanto più grave in quanto si tratta di decisione inap-

pellabile, tanto più grave in quanto il Regolamento non prevede neanche la possibilità di presentare una mozione di sfiducia al Presidente: cioè non c'è risposta possibile, non c'è difesa di fronte a queste decisioni, sicchè chi doveva essere il garante formale dell'attuazione del Regolamento e della Costituzione diventa il responsabile della sua violazione formale.

La decisione comunicata dal Presidente del Senato si presta anche a obiezioni di carattere più empirico perchè non si capisce in base a quale logica si stabilisca il divieto di presentare, ad esempio, emendamenti soppressivi di un singolo articolo quando poi si procederà alla votazione articolo per articolo, il che è la stessa cosa. Nè si capisce la ragione politica di questa decisione gravissima, quando si sa che questo provvedimento è appoggiato dal 99 per cento dei parlamentari. Quindi non c'era alcun rischio che venisse modificato, anche nel caso si fosse ammessa la possibilità di presentare emendamenti.

Ora, se io devo adoperare queste parole gravi — che credo adeguate alla situazione — vorrei anche si capisse che, a prescindere dai contenuti dei disegni di legge, a prescindere dai problemi dei rapporti Stato-Chiesa, di uso o di non uso degli strumenti concordatari, qui si crea un precedente che sarà difficile cancellare in futuro e che non può passare nel silenzio soltanto perchè c'è una maggioranza quasi unanimistica su questi disegni di legge.

Non è possibile che l'opposizione non abbia nulla da ridire solo perchè è d'accordo, questa volta, su questi contenuti. Non ci si può rendere complici di decisioni così gravi.

È la prima volta che capita che, su una legge ordinaria, il Parlamento non può intervenire nel merito con i poteri di emenda che sono riconosciuti dalla Costituzione e dal Regolamento. Capisco che questi sono gli effetti negativi che si determinano quando si formano maggioranze così unanimistiche e schiaccianti, ma c'è un limite che non bisogna superare, qualunque sia l'oggetto, ripeto, della discussione. Qui non si tratta più di Chiesa o di Concordato, ma dell'impatto negativo e preoccupante che queste norme, e

le procedure adottate per farle approvare, hanno sul Parlamento, quindi sulla normalità costituzionale del paese.

Per questo invito, sia pure senza molte speranze, il Presidente a modificare la sua decisione. Mi associo da una parte alla richiesta di sospensiva fatta dal collega La Valle, ma ne avanzo un'altra. Si tratta di un'ipotesi che potrei definire subordinata a quella che avrei preferito sostenere in una situazione che fosse meno chiusa e meno predeterminata da questa maggioranza insuperabile.

Non mi piace fare una battaglia soltanto *pro forma*, quando è perduta in partenza, infatti su questi disegni di legge non c'è possibilità di scontro politico reale. Quindi è inutile recitare il ruolo di una opposizione che non ha alcuna possibilità di incidere su certe decisioni.

Ma io ritengo che ci sia almeno la possibilità — tenendo conto del fatto che non si corre alcun rischio, da parte di questa grande maggioranza, per quanto riguarda l'esito finale di questo esame — di prestare un minimo di attenzione alla gravità delle ripercussioni di questa limitazione ingiustificabile dei poteri del Parlamento. In questo senso la sospensiva che io chiedo potrebbe essere anche soltanto di 15-20 minuti, se questo termine fosse sufficiente perchè il Presidente revocasse la sua decisione comunicata il 30 aprile e quindi si potesse tornare alla normalità costituzionale.

Da parte mia mi impegnerei — essendo uno dei pochi, credo, contrari a questo provvedimento — a presentare un solo emendamento al disegno di legge n. 1306, che credo potrebbe essere di aiuto al superamento di un altro degli aspetti più grotteschi derivato dalla confusione procedurale prodottasi in questa circostanza. Presenterei cioè un emendamento al secondo comma dell'articolo 75 del disegno di legge n. 1306, senza il quale noi dovremmo continuare una sorta di gioco delle scatole cinesi approvando un ulteriore disegno di legge per l'attuazione di queste benedette norme elaborate dalla Commissione paritetica.

Il secondo comma dell'articolo 75, infatti, afferma che: «L'autorità statale e l'autorità

ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione». Allora io mi chiedo: è questo il disegno di legge che dà attuazione — ed è già il secondo, dopo quello di autorizzazione alla ratifica — a queste norme o questo stesso disegno di legge prevede qualche altro strumento legislativo per dare attuazione alle norme stesse?

Evidentemente, quando si riproducono letteralmente le norme concordate con la Santa Sede in un testo di legge interna, si arriva a queste follie procedurali; e vorrei ricordare che il Governo era già caduto in un errore simile a proposito del disegno di legge n. 1305, tanto è vero che nell'esame avvenuto alla Camera ha dovuto presentare un emendamento all'articolo 2. Diversamente sarebbe stato sufficiente il disegno di legge n. 1305 a rendere direttamente esecutive le norme della Commissione paritetica. Infatti il testo originario dell'articolo 2 affermava: «Piena ed intera esecuzione è data al protocollo... a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del protocollo stesso».

Il Governo è stato costretto a rettificare il testo, a dire che piena ed intera esecuzione «sarà» data al protocollo e a richiamare l'articolo 4 del protocollo stesso che è quello che introduce un dato equivoco.

Con il secondo comma dell'articolo 75 siamo nella stessa situazione che dal punto di vista formale è piuttosto grottesca e ridicola.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, il senatore Signorino, in via subordinata, propone una sospensiva anche molto breve, di 20 minuti.

Pregherei il senatore La Valle, di voler indicare un termine per la sospensiva da lui proposta.

LA VALLE. Come dicevo, signor Presidente, si tratta di vedere in quanto tempo, con la buona volontà del Governo e delle Commissioni competenti, si può arrivare a sciogliere questo nodo. Se dovessi fare una previsione, direi che 10-15 giorni sono più che sufficienti.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo state presentate due proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

Metto ai voti la questione sospensiva, con riferimento ai disegni di legge nn. 1305 e 1306.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, non avrei preso la parola in questa seduta, davanti ad un'Aula tra l'altro stanca, assente, distratta dai risultati elettorali...

PRESIDENTE. Tuttavia, se mi consente, piuttosto loquace. Speriamo che il suo intervento valga a ristabilire un po' di attenzione.

DE CATALDO. No, signor Presidente, ormai il problema del Concordato è un residuo archeologico e quindi anche l'Aula del Senato, che, almeno in omaggio al dissenso manifestato in questa sede 60 anni fa circa, dovrebbe prestare un minimo di attenzione a questi problemi, è, ripeto, assente e distratta. *Maiores premunt*, tra virgolette, signor Presidente.

Dicevo che non sarei intervenuto se la mia condizione di salute non mi avesse impedito di prendere la parola allorché in questa Aula si è affrontato il problema nel gennaio e poi nell'agosto 1984. Colgo questa occasione, senza violare il Regolamento, ritengo, per esprimere il mio accorato ma fermo dissenso dal principio pattizio che ha ispirato la ricerca dell'accordo, del Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Mi sarei sentito estremamente colpevole nei confronti di me stesso, ma anche nei confronti di coloro con i quali negli anni '50 e '60 ho combattuto grandi battaglie per l'abrogazione del Concordato, di quel Concordato,

ma non per la sua sostituzione, onorevole e caro Sottosegretario.

Ricordo che in quei tempi, signor Presidente, fondammo addirittura la «Lega italiana per l'abolizione del Concordato», della quale facevano parte non soltanto i cosiddetti «laici» (liberali, repubblicani, socialisti, radicali), ma anche i comunisti e qualche cattolico.

Ecco, sarei stato veramente colpevole nei confronti di me stesso, di quelle battaglie e di quei compagni di allora e di oggi se non avessi espresso il principio di separazione rispetto al quale, signor Presidente, io mi sento in autorevole e cara compagnia: un principio al quale da sempre hanno fatto riferimento gli spiriti più sensibili, laici e cattolici.

Io non so se anticoncordatario più pregnante fosse Arturo Carlo Jemolo, signor Presidente, o fosse Ernesto Rossi, se fosse Piero Calamandrei o Pietro Agostino D'Avack, ma certo è che quei grandi spiriti della cultura e della politica, queste luci della

società italiana vedrebbero oggi, se ci fosse, con molta malinconia quello che l'Italia democratica e repubblicana degli anni '80 sta per fare, sta per concludere e che, se è commendevole per quanto concerne la eliminazione per lo meno del patto del 1929, tuttavia non può essere altrettanto commendevole per la riaffermazione del principio pattizio; riaffermazione, signor Presidente, che (come giustamente il cardinale Silvestrini ieri ha detto), tra le altre cose valorizza in modo particolare la Conferenza episcopale che è già consapevole del suo nuovo ruolo e via dicendo.

Ma io mi domando: in una società come la nostra, negli anni '80, nello Stato di diritto così come è configurato dalla nostra Costituzione, signor Presidente, è ancora necessario ricorrere agli accordi tra lo Stato italiano e l'altra parte contraente? Credo davvero di no. Mi sembra altresì, signor Presidente, nella lettura di questo disegno di legge n. 1306, che è sottoposto al nostro voto, di notare delle particolarità abbastanza sintomatiche ed oggettivamente gravi.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue DE CATALDO). Ma non è su questo che si basa il mio dissenso. Espongo queste obiezioni per cercare di contribuire alla discussione, per stare nel tema, signor Presidente, anche se io sono convinto della inemendabilità, data la natura, di questi documenti.

Tuttavia mi consenta di dire pochissime parole anche sul merito, se non altro per notare, per esempio, l'ambiguità dell'articolo 14, laddove dice che «su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione».

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o

fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile».

Signor Presidente, questa norma è estremamente pericolosa oltre che ambigua, perchè in definitiva noi non sappiamo con quali criteri vengono fornite certe dichiarazioni, certe corrispondenze di esigenze e di tradizioni religiose e culturali. Non vorrei che possa verificarsi quello che purtroppo qualche volta si è verificato, per esempio, in relazione ai mutati atteggiamenti dell'autorità ecclesiastica con un Papa più o meno guerriero o con un vescovo più o meno attento e attivo, per cui ad un certo momento arrivano non dico delle scomuniche, ma certe attenzioni nei confronti di un clero particolarmente esposto in talune realtà locali. Credo che non sia mai accaduto

in modo così pervicace ciò che si sta verificando in questi tempi.

Signor Presidente, personalmente non ho molto apprezzato il privilegio contenuto nell'articolo 26 del provvedimento al nostro esame che ritengo, onorevole Sottosegretario, rappresenti una norma contraria ai principi costituzionali, laddove parla delle detrazioni fiscali per attività commerciali svolte da istituti religiosi.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore De Cataldo, questo argomento lo tratterò in seguito.

DE CATALDO. Onorevole Sottosegretario, la ringrazio fin d'ora della spiegazione; sentirò con la solita umiltà ed attenzione la sua spiegazione, però mi pare che sia abbastanza pericoloso e, lo ripeto, contrario ai principi che ispirano la Carta costituzionale.

Per concludere, signor Presidente, gli articoli 46, 47, 48 e 49 sono davvero impressionanti! L'articolo 46 concede agevolazioni fiscali affermando una forma di privilegio a favore della Chiesa cattolica. Pare che qualcuno affermi che ci si sia voluti ispirare ad altre legislazioni: non è così! Infatti, le legislazioni di altri Stati rendono tutti uguali di fronte al fisco, anche per quanto concerne la possibilità di privilegi.

Lo stesso dicasi per l'articolo 47 che rappresenta una espressione — e mi dispiace riferirlo — tipica dello Stato assistenziale del nostro paese.

Le stesse cose affermo per gli articoli 48 e 49.

Ho letto con attenzione e commozione, signor Presidente, un recente articolo di Alessandro Galante Garrone dal titolo «Un artificio che indigna», laddove egli, esaminando brevemente il disegno di legge allora all'esame e all'approvazione della Camera dei deputati, parla di perplessità per quel che riguarda il sostentamento del clero e prosegue: «Quel che offende è soprattutto il manto illusorio e diciamo menzognero con cui si camuffano le progettate disposizioni». Proseguendo, egli ammonisce il legislatore ed il Governo a proposito dell'assoluta indeterminatezza degli oneri derivanti al bilan-

cio, ricordando l'intervento e la deplorazione delle comunità israelitiche italiane.

Signor Presidente, non credo di dover proseguire nel discorso, che non voleva rappresentare una testimonianza da parte di chi parla, in totale e desolante minoranza anche nei confronti delle forze laiche e socialiste che sostengono in modo diverso e che hanno sostenuto il Concordato (non mi piacciono le testimonianze), ma vuole rappresentare la dichiarazione di un dissenso e di un rinnovato impegno, per quanto concerne la mia persona, a battersi nel Parlamento e nel paese per superare questa forma di accordo, di patto e contratto che raramente o mai si trova espresso tra un paese democratico, retto a Costituzione di diritto, e la Santa Sede.

Credo che il ricorso ai patti provenga da altre situazioni che non hanno un circolo democratico, liberale, libertario, repubblicano, come quello prefigurato dalla Costituzione, e che si va sempre più affermando finalmente, onorevole Sottosegretario, anche nel nostro paese. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tedesco Tatò, Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto di esprimere alla relatrice, senatore Martini, il mio apprezzamento per la puntualità della esposizione contenuta nella sua relazione e per quella che vorrei definire, e del resto lei stessa definisce, la collocazione storica del problema al nostro esame. Infatti, se rispetto profondamente le motivazioni anticoncordatarie (un autorevole esponente come il collega De Cataldo se ne è fatto testimone poco fa) o la considerazione (come il senatore La Valle ha detto poco fa) di improprietà di strumenti internazionalistici per affrontare la questione del rapporto tra Stato e Chiesa, è fuori di dubbio che in questo Parlamento è, invece, maturato un orientamento favorevole al Concordato, nel senso di una sua revisione profonda, quale è stata attuata, e che, voglio sottolinearlo ancora una volta, la nostra

parte politica ha compiuto questa scelta convintamente, e non da oggi.

Dico questo non per ritenere chiuso il dibattito culturale che è a monte del nostro esame, ma per notare che anche in alcune questioni pregiudiziali e incidentali relative alla materia di oggi, risentiamo del fatto (e non me ne scandalizzo, è del tutto legittimo) che ci sono nel nostro paese, e non mi interessa quantificarle, due anime diverse in relazione a questo problema.

Ovviamente, le questioni che esporrò muovono nell'ambito di una scelta convintamente favorevole ad un rinnovamento profondo della materia concordataria e non nell'ambito di una scelta abrogativa. Credo che sia interesse, profondo e attuale della democrazia italiana definire e risolvere tutte le questioni connesse al Concordato e che in questo senso sia molto importante compiere l'atto parlamentariamente terminale, con la votazione dei due provvedimenti al nostro esame, che dà corso a quanto previsto dall'articolo 7, comma sesto, del nuovo testo concordatario, cioè del testo dell'accordo che modifica il Concordato lateranense, siglato il 18 febbraio dello scorso anno.

Con quell'atto si dette vita alla commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla approvazione delle parti, e i disegni di legge al nostro esame sono appunto frutto del lavoro compiuto da quella commissione paritetica e rispecchiano il carattere bilaterale del protocollo addizionale in merito al quale dobbiamo pronunciarci.

Prima di esprimere la mia opinione che si innesta anche ad alcune pregiudiziali e sospensive qui sollevate, sottolineo, come ha fatto la stessa relatrice, il valore del fatto che la nostra decisione si colloca in una situazione nella quale troviamo già insediata la commissione che, presso la Presidenza del Consiglio, esaminerà le intese con le altre chiese, volte a completare il quadro degli accordi, dopo quello già intervenuto, e trasformato in legge, con la chiesa valdese e con quella metodista. Penso che anche in questa contestualità, se non temporale, politica, sia da ravvisare una chiave di corretta lettura dei documenti che stiamo esaminando.

Passo al problema che non a caso è stato posto come pregiudiziale e che riguarda la forma nella quale si accoglie nel nostro ordinamento il risultato del lavoro svolto dalla commissione paritetica sulla materia relativa ai beni ecclesiastici. Sarebbe stata certamente impropria una forma di integrazione di queste norme nel testo concordatario. Non mi riferisco a una improprietà puramente estetica, risultando abbastanza impraticabile la inclusione dei ben 75 articoli al nostro esame. Credo che l'obiezione di fondo a una soluzione di questo tipo debba essere altra: questa, sarebbe in contraddizione con il testo del nuovo Concordato, come è stato firmato e poi ratificato nello scorso anno. Infatti il Concordato stesso ha distinto questa materia delegandola a un accordo tra le parti attraverso la commissione paritetica. Siamo lieti che non sia stata adombrata in sede parlamentare la soluzione integrativa che del resto sarebbe stato improprio proporre. Esclusa quindi tale soluzione, vi è indiscutibilmente una verità nelle obiezioni che i colleghi hanno mosso alla soluzione prescelta: duplice, cioè di autorizzazione, da un lato, alla ratifica del protocollo e, dall'altro, di legge ordinaria anche se, in quanto attuativa dell'accordo, tale legge ordinaria, qualora si fosse scelta solo questa seconda soluzione, sarebbe stata necessariamente in ogni caso una legge rinforzata. Dico questo in relazione al problema della emendabilità.

Tuttavia in questa fase mi interessa sottolineare un dato. Se ci troviamo di fronte a una scelta duplice, per molti versi anomala, a una soluzione particolarissima in merito alla quale i dubbi non sono solo legittimi, ma hanno anche un fondamento reale, tuttavia, nel momento in cui esaminiamo una autorizzazione alla ratifica e un provvedimento che riproduce le disposizioni del protocollo, indubbiamente non possiamo non prendere atto della connessione che vi è tra i due atti. Infatti, se è vero, come è vero, che l'articolo 4 del protocollo vincola, nel senso che stabilisce come modalità la inclusione attraverso norme nell'ordinamento di ciascuna delle due parti (e quindi, come opportunamente e autorevolmente è stato detto dal collega Bufalini in Commissione, una astratta emendabilità del protocollo, dal

punto di vista formale ineccepibile, aprirebbe un grave problema politico, in quanto infrangerebbe la trattativa) qualora il Parlamento approvi il protocollo, ne deriva, in coerenza con il voto espresso relativamente al protocollo, una inemendabilità del disegno di legge attuativo del protocollo stesso. In questo secondo caso il problema è di procedibilità, in coerenza con un voto precedentemente espresso. Non voglio con questo anticipare una discussione che faremo a suo tempo; prima di passare agli articoli mi interessava tuttavia proporre subito tale questione.

Per difendere la scelta compiuta e a cui da parte nostra non muoviamo obiezioni, anche se non riteniamo che tale scelta fosse obbligata, non credo sia necessario riferirsi all'articolo 8 della Costituzione. Ciò non solo perchè tale articolo non riguarda il culto cattolico, ma anche perchè penso che non obbligatoriamente debba farsi riferimento a tale articolo non ricorrendosi alla previsione dell'articolo 7 che tutti, credo correttamente, abbiamo escluso. Il richiamo all'articolo 8 della Costituzione, può essere valido per analogia.

Per concludere su questa parte, voglio ora sottolineare un dato che mi sembra quasi ovvio relativo alla complessità ed anche all'estrema lunghezza della trattativa che da troppo tempo si trascina. Anche la duplicità degli strumenti va iscritta in questa storia.

Passo ora al merito della questione. È già stato ricordato che in agosto, qui al Senato, si svolse un'ampia discussione nel corso della quale le tematiche che adesso sono al nostro esame per una decisione finale, furono largamente affrontate. Non soltanto lo Stato repubblicano costituzionale e democratico, ma neppure lo Stato unitario, prima ancora del Concordato del 1929, aveva mai affrontato la materia dei beni ecclesiastici. Ci si era limitati a garantire la sopravvivenza dei benefici, e, con il Concordato del 1929, a ciò si aggiunse l'erogazione del supplemento di congrua. Non intendo dire che non avevamo avuto nuove disposizioni, ma avevamo avuto soprattutto il sopravvivere di fatto di vecchi ordinamenti e privilegi. Non può sfuggirci dunque il carattere profondamente innovativo delle norme contenute nel

Protocollo e quindi nella legge attuativa, sia alla luce dei principi della nostra Costituzione sia alla luce di quanto deciso in sede di Concilio Vaticano II, con l'aggiunta di un elemento che riguarda il rafforzamento di una garanzia reciproca. Da parte della Chiesa c'è infatti la garanzia che gli enti destinati al culto non possono vedersi negata la personalità giuridica, e da parte dello Stato la garanzia che la definizione di ente ecclesiastico non possa fungere da copertura per attività diverse da quelle di culto. Ritengo che questo sistema di duplice garanzia non solo non sia offensivo e limitativo delle reciproche libertà, ma costituisca anzi un modo per estrinsecare concretamente tali reciproche libertà in un paese in cui vi è un intreccio così profondo e per molti versi originale tra Chiesa cattolica e società civile e in cui quindi delle norme non possono non proporsi come base, non dico obbligata, per una collaborazione che si tende a stabilire però in termini nuovi. Sarà poi il processo storico e l'attuazione di queste norme a dire se effettivamente le potenzialità innovative sono tali da modificare profondamente, e per molti versi, l'attuale realtà. Per suffragare questa mia convinzione vorrei svolgere brevemente alcune considerazioni relative alle varie parti del testo.

Intanto, per quanto riguarda gli enti, mi sembra di grande importanza una distinzione tra casi di presunzione, per legge oppure per autorizzazione, e casi invece di accertamento, a cui si collega anche l'ipotesi della revoca e su entrambi, il presupposto dell'assenso. Mi sembra che questa distinzione sia di grande interesse e che la dizione contenuta nel testo sia tale da evitare, in questo senso, dubbi interpretativi.

La questione ha rilevanza non solo ai fini tributari — questione esplicitamente posta — ma anche ad altri fini che riguardano la connessione tra le attività non di culto e le norme generali dell'ordinamento a cui gli enti, per quanto non di culto, sono ovviamente sottoposti. Mi sembra che in questo senso, pur non potendo negare che questo provvedimento introduce una serie di discipline particolari, l'articolo 20 della nostra Costituzione sia stato valutato correttamente. In questo ambito ritengo anch'io che sia

di grande rilevanza politica e, potrei aggiungere, culturale la scelta del riconoscimento *ex lege*, contenuto nell'articolo 13, della Conferenza episcopale italiana e il riconoscimento delle diocesi e delle parrocchie *ex* articolo 29: nell'attuale articolazione della vita della Chiesa cattolica queste dimensioni di riconoscimento — mi riferisco soprattutto al valore del riconoscimento *ex lege* della Conferenza episcopale — segnano un dato non solo di registrazione della realtà, ma anche di considerazione degli sviluppi conciliari.

Quanto al sistema generale di sostentamento del clero — sottolineo: sostentamento del clero e non più solo dei titolari dei benefici — il criterio che mi sembra muovere queste norme è quello di garantire una certa base minima di diritti: questo mi sembra lo spirito generale di una serie di norme nel cui dettaglio non entro se non per richiamarne una che mi sembra anch'essa di particolare significato. Mi riferisco al fatto che si introducono garanzie a tutela anche di coloro che abbandonino la vita ecclesiale: mi sembra che anche questo sia un dato interessante; vedremo poi, ed anzi auspichiamo, le soluzioni operative e concrete che possano essere valide e di generale soddisfazione.

Credo che, in questa fase storica, il criterio di stabilire certi diritti abbia una sua portata e un suo significato: penso ad esempio alla uniformità di remunerazione, ma non solo a questa. Con questo non mi sento di manifestare entusiasmo per ogni parte della normativa: devo per esempio, se mi è consentita una notazione personalissima, osservare che l'idea del rendiconto annuale onestamente non mi convince proprio. Ma non è un aspetto fondamentale. Mi interessa piuttosto collocare, a questo punto, alcune considerazioni relativamente all'obiezione di interferenza giurisdizionalistica che in questa sede, e non solo in questa sede, reiteratamente è stata mossa soprattutto in relazione a questa parte della materia che qui discutiamo.

Vorrei intanto rilevare, senza avere con questo la pretesa di fugare dubbi e sospetti di avversione, che questa materia, per come è regolata, riguarda gli aspetti materiali della vita del clero: e già questo circoscrive l'obiezione dell'interferenza giurisdizionali-

stica. Per giunta, sono aspetti che si collocano su una linea già anticipata dal nuovo codice di diritto canonico. Non con atto unilaterale dello Stato, ma attraverso intesa si interviene su questioni che riguardano il funzionamento interno della Chiesa; ma c'è soprattutto la circostanza che molte di queste norme sono di raccordo rispetto a quanto già statuito nel codice di diritto canonico, in relazione al sostentamento del clero, all'aiuto delle chiese più povere, al trasferimento dei redditi e benefici all'istituto del clero.

Tutto questo non è senza significato. Voglio ripeterlo ancora una volta, se improprio sarebbe il tentativo di riformare la Chiesa con gli strumenti propri della società civile e politica, e se chiara è l'esigenza del superamento del sistema dei privilegi, da un lato, e dei controlli diffidenti, dall'altro, certo è sempre aperto l'interrogativo se il livello reciproco di coscienza ecclesiale e dei rapporti istituzionali sia il più soddisfacente, ovvero se non vi sarebbero le condizioni per andare oltre. Ma, fermo restando questo grande interrogativo storico, credo che la linea che viene proposta non sia in contraddizione con l'esigenza di pieno rispetto reciproco di autonomia.

Infine vorrei fare una considerazione relativamente al sistema di finanziamento. Per quanto riguarda il reddito deducibile fiscalmente, è vero, vi è una modifica, perchè si è passati da un milione a due milioni, rispetto alla ipotesi che discutemmo a suo tempo al Senato, ma personalmente non ritengo che la questione sia di grande rilevanza e in ogni caso sarebbe stato un assurdo fare di questo un ostacolo per la definizione e la conclusione positiva dei lavori della Commissione paritetica.

Eguale non ritengo fondamentali, anche se sono legittime e, per alcuni aspetti, anche fondate, le obiezioni relativamente alle indicazioni dei cittadini sulla destinazione dello 0,8 per cento del gettito fiscale complessivo ad opere che, alternativamente, possono essere opere della Chiesa cattolica ovvero dello Stato.

Non credo che questa via, che certo è innovativa — sarà tutta poi da sperimentare — contraddica ai principi generali del nostro

ordinamento, nè che sia da paventare — come anche in questa discussione abbiamo ascoltato — come un modo, per mettere in imbarazzo i cittadini. Credo piuttosto che sia un modo di coinvolgimento e di corresponsabilizzazione sulla linea che in realtà poi si auspica, credo, in tutti i campi, e particolarmente in un campo delicatissimo come questo.

Non aggiungo considerazioni relativamente al fondo sugli edifici di culto e all'abolizione delle chiese palatine che pure, non sono solo ipotesi di scuola, ma sono problemi che hanno una grossa pertinenza, anche dal punto di vista della gestione del patrimonio della Chiesa.

Credo, conclusivamente, che questi documenti — che mi auguro il voto del Senato renda sollecitamente definitivi — sono tali da introdurre elementi di chiarezza nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, nel senso appunto di riconoscere e di distinguere le reciproche sovranità, ma anche si compiere uno sforzo per coordinare le reciproche competenze.

Pertanto auspico che anche la materia che qui stiamo esaminando ci aiuti, ci stimoli e ci sorregga nel guardare oltre il contingente, alle nuove frontiere, non solamente della nostra società politica, ma anche della nostra società civile e, rispetto ad entrambe, istituzioni e società, del rapporto tra Stato e Chiesa. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Le considerazioni che intendo svolgere nel mio intervento, signor Presidente, onorevoli colleghi, vanno riferite anzitutto alle mie personali convinzioni e più in generale, anche se più mediamente, all'orientamento di una larga maggioranza del Gruppo della sinistra indipendente, fortemente critico e sostanzialmente negativo nei confronti dei testi che sono al nostro esame.

Sono costretto anch'io a prendere le mosse dalle questioni formali, anche se mi pare che questo pomeriggio esse siano state ampiamente discusse, ed anche se debbo affermare

che l'esposizione che ne ha fatto il collega La Valle mi trova largamente consenziente, in maniera tale da rendere più agevole il compito a chi, come me, vuole solamente ripercorrere i punti fondamentali di questa questione. Cercherò di farlo da un punto di vista politico, tenendo conto delle cose che sono state dette.

Forse vale la pena di prendere le mosse proprio dalla decisione del Presidente del Senato che con una sua lettera al presidente della Commissione esteri, ha affermato la inemendabilità del testo del disegno di legge n. 1306 sostenendo che una modifica unilaterale delle norme contenute in questo provvedimento, derivante dalla eventuale approvazione di emendamenti, si porrebbe in contrasto con lo strumento di diritto internazionale che reca quelle norme e con l'atto legislativo al quale sono state allegate. Varrebbe anche la pena di entrare nel dettaglio di alcuni aggettivi, per esempio dell'aggettivo «allegate», ma non voglio perdere tempo intorno a particolari che possono sembrare, e probabilmente sono, di secondaria importanza.

Sta di fatto che la decisione del Presidente del Senato (anche se non la condivido) mette in evidenza in maniera chiara, come forse non era nemmeno avvenuto nell'altro ramo del Parlamento — visto che alla Camera dei deputati tale questione fu affrontata, ma ad un certo punto rinviata, messa da parte per la decisione presa da tutti i presentatori degli emendamenti di ritirarli — il carattere dei due testi che sono al nostro esame e le difficoltà relative al fatto che, io credo per la prima volta nella storia del Parlamento, ci troviamo a discutere due testi che hanno forma identica, visto che non una virgola, non un aggettivo, non una frase cambia quando si passa dal disegno di legge n. 1305 al disegno di legge n. 1306.

Il collega La Valle ha ricordato poco fa le decisioni da cui è scaturita questa situazione. Partiamo dall'articolo 7 del nuovo Concordato, che per brevità chiamerò Concordato, così come chiamerò protocollo il testo del novembre 1984. Questo articolo afferma: «All'atto della firma del presente accordo le parti istituiscono una Commissione parite-

tica per la formulazione di norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario».

Io non ero in Italia quando si ratificò, da parte del Senato, il testo del Concordato, ho però avuto modo di dichiarare più volte che se fossi stato presente avrei votato a favore e, tutto sommato, rileggendo, come ho fatto adesso, il punto sesto dell'articolo 7, non trovo nemmeno qui ragioni per pensare che in quella occasione mi sarei dovuto comportare diversamente. Infatti non è detto, dal testo di questo punto 6, che la conclusione sarebbe stata costituita dai due disegni di legge al nostro esame e che saremmo dovuti rimanere in qualche misura collegati con l'articolo 7 della Costituzione, quindi nel circuito del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione.

Che si costituisse una Commissione paritetica per formulare norme da sottoporre all'approvazione delle parti poteva sembrare cosa pacifica; che in via transitoria si lasciassero in piedi gli articoli 17, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario poteva sembrare una norma appunto transitoria, quando si tenga mente che all'articolo 13 dello stesso Concordato, al secondo punto, si faceva un'affermazione di tutt'altra portata e significato: «Materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti, sia con intese fra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana». Il che lasciava pensare che il punto 6 dell'articolo 7 e il punto 2 dell'articolo 13, combinandosi tra di loro, proponessero questa materia — quella dei beni ecclesiastici e del concorso dello Stato al sostentamento del clero — fuori dell'ambito dell'articolo 7. Si sarebbe trattato quindi di un'intesa da realizzarsi tra le parti, da trasferire autonomamente nel-

l'ordinamento interno di ciascuna delle due parti, senza che questo comportasse la riproduzione letterale dei testi approvati, senza che questo potesse portare alla conclusione grave, signor Presidente, della inemendabilità del testo al nostro esame.

Non vale la storia della legge rafforzata e della legge protetta: le ipotesi di legge rafforzata e di legge protetta sono ipotesi di scuola e io non ne conosco un'applicazione specifica e precisa. È vero che sono venuti all'esame del Senato più volte accordi che lo Stato ha fatto con sindacati o con altri enti, però mai il Presidente di questa Assemblea ha posto il problema della non emendabilità dei testi: caso mai le espressioni di «legge rafforzata» e «legge protetta» che sono state usate sono un avviso che il Governo dà alla sua maggioranza o alla maggioranza che sostiene quei determinati provvedimenti perchè faccia molta attenzione nell'emendarli o nell'accettare proposte di emendamento che vengano da altre parti, perchè l'approvazione di un emendamento potrebbe comportare una rinegoziazione generale dell'accordo o altri inconvenienti che non voglio nemmeno stare ad ipotizzare.

Questa volta invece no: ci troviamo di fronte ad una decisione precisa del Presidente del Senato, anche se debbo dire — e non a caso ho letto una parte del testo della lettera del presidente Cossiga — che le ragioni dietro le quali il presidente Cossiga prende la sua decisione sono altre da quelle che io sto illustrando. Il presidente Cossiga dice che non è emendabile il disegno di legge n. 1306 perchè, una volta approvato il disegno di legge n. 1305, ne discende l'obbligo che il testo del secondo provvedimento sia non in contrasto con il primo. Se non vado errato, l'articolo 97 del Regolamento prevede che il Senato non possa deliberare in contrasto con decisioni già adottate.

Ora, questo fatto pone a me il problema se io non debba, alla fine di questa discussione generale, a nome della maggioranza del Gruppo della Sinistra indipendente, proporre, signor Presidente, che si inverta la discussione e la votazione sui due testi.

Se la ragione per cui il disegno di legge n. 1306 è inemendabile dipende solo dal

fatto che esso è direttamente collegato con il disegno di legge n. 1305, allora mettiamo in discussione prima il n. 1306, proponiamo tutti gli emendamenti che reputiamo opportuni, li respinga — come molto probabilmente accadrebbe — la maggioranza che è decisa ad approvare questo testo, ma salviamo il principio secondo cui la legge è emendabile e facciamo in modo che il Senato conservi tutti interi i suoi diritti e le sue prerogative.

Se questo non accadrà, signor Presidente, andremo incontro ad un fatto di una gravità notevole: la stessa gerarchia delle fonti ordinarie verrà sostanzialmente incrinata dal fatto che di fronte a un testo normativo il Senato ha dichiarato la sua inemendabilità; e si tratta di un testo legislativo, non della ratifica di un trattato internazionale, giacché questo è costituzionalmente pacifico ed è sancito più volte negli articoli del nostro Regolamento e nella prassi corrente.

In realtà, signor Presidente, siamo di fronte ad un pasticcio dottrinale, giuridico e politico, volendo il Governo, con la presentazione del secondo disegno di legge, dimostrare che siamo al di fuori dell'ambito dell'articolo 7 della Costituzione, senza avere però nemmeno il coraggio di dirlo esplicitamente. Mi auguro che il sottosegretario Amato ci dica con chiarezza, a conclusione di questo dibattito, se ritiene che il disegno di legge n. 1306 si trovi nell'ambito dell'articolo 7 della Costituzione oppure fuori di esso.

Invece, signor Presidente, a mio avviso, l'altra parte contraente — e bisogna prenderne atto — finora ha taciuto ed è molto probabile che dia a proposito del provvedimento 1305 e della sua applicazione, cioè del disegno di legge n. 1306, una interpretazione che ricollochi ambedue i testi nell'ambito dell'articolo 7 della nostra Carta, pronta ad invocare a suo modo, con i mezzi che riterrà più opportuni, tutti gli strumenti necessari a proteggere il fatto che questi testi normativi si collocano nell'ambito di un preciso e definito articolo della nostra Costituzione repubblicana.

Cosa ne pensa di tutto ciò il Governo? È bene — lo ripeto — che il sottosegretario

Amato ci faccia sapere qualcosa in merito, alla fine di questo dibattito. Personalmente non so dire cosa ne pensa la Chiesa, ma lo sapremo dai fatti quando — come è probabile, a mio avviso — alcune delle questioni che qui sono rimaste insolute verranno al pettine e tra Stato e Chiesa cominceranno le contestazioni.

Signor Presidente, con questo non voglio nemmeno sottacere le responsabilità del Presidente del Senato, giacché se la sua interpretazione della inemendabilità del disegno di legge n. 1306 discende dall'articolo 97 del nostro Regolamento in relazione all'avvenuta precedente approvazione del provvedimento n. 1305, forse è difficile rivolgergli delle obiezioni; ma siccome è chiaro che questa manovra copre una merce politicamente avariata, dottrinalmente pasticciata e, dal punto di vista istituzionale, per lo meno controversa, io avrei gradito che il Presidente del Senato prima di prendere una decisione di così grande rilievo avesse rivolto anche una certa attenzione alle ragioni di coloro che non sono del suo avviso.

Le ragioni del nostro no alla legge non sono solo relative alla natura dei documenti che si trovano al nostro esame, cioè non sono solamente ragioni di carattere formale; esistono anche ragioni di merito ed io cercherò rapidamente di darne contezza prima di tutto a lei, signor Presidente, e ai pochi colleghi che seguono questa parte del dibattito.

Come è noto il Titolo primo dei due documenti si riferisce al riconoscimento degli enti ecclesiastici e vi è un tentativo di definizione nei loro confronti.

La collega Giglia Tedesco ci ha poco fa ricordato che da una parte esiste una sorta di riconoscimento *ope legis* e dall'altra un riconoscimento che entra invece nel merito, che distingue e che richiede una sorta di istruttoria.

L'impressione che si ha leggendo gli articoli fondamentali del Titolo primo è che anche qui ci troviamo di fronte a norme che possono essere variamente interpretate. È molto probabile che andremo verso un contenzioso di larghe dimensioni ed è anche facilmente ipotizzabile che, al di là degli enti

ecclesiastici attualmente riconosciuti, avremo un ulteriore allargamento della presenza di questi enti nella realtà del paese.

Mi limiterò a richiamare solo quelli che mi sono sembrati gli articoli più importanti. L'ultimo comma dell'articolo 2: «L'accertamento di cui al comma precedente» — se sono enti aventi fine di religione e culto — «è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico».

La norma è vaga, non lo possiamo negare. Cosa significa «sia costitutivo ed essenziale»? Per un cattolico è essenziale il fine ultimo che ci si propone, anche se i mezzi e gli strumenti che si adoperano attengono al quotidiano, al materiale, al caritativo, all'assistenziale o anche ad attività di altra natura come quella commerciale — perchè no? — se il fine ultimo è quello della educazione religiosa. Mi rendo conto che era difficile trovare una definizione diversa, ma questa certo non è la più felice.

I colleghi che si sono sentiti dire da me queste cose nella Commissione esteri del Senato mi hanno fatto notare che a tutto questo dovrebbe supplire la chiara distinzione che si fa all'articolo 16 che dice: «Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime,» — e fin qui mi pare che la definizione sia abbastanza stringente — «alla formazione del clero e dei religiosi,» — anche qui mi pare chiaro — «a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana». Che cosa è l'educazione cristiana? Stando ai testi ufficiali del Concilio Vaticano II, alla *Gaudium et spes*, è un fine generalissimo che può comprendere le cose più disparate, anche quelle che hanno un rapporto molto indiretto con il culto, con la cura delle anime, con la formazione del clero, con gli scopi missionari e la catechesi.

Continua l'articolo 16 pasticciando: «b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza,» — abbastanza chiaro — «istruzione, educazione e cultura...», come se esistesse per un cattolico, e siamo nell'ambito di istituti cattolici,

una educazione cristiana distinta dall'educazione; per un cattolico educazione cristiana ed educazione sostanzialmente si identificano o comunque occupano un'area entro la quale è difficilissimo andare a segnare un confine.

Ecco perchè è facile prevedere, signor Presidente, che ci troveremo di fronte a un contenzioso piuttosto vasto, ai soliti patteggiamenti che non giovano a nessuno, nè alla Chiesa, nè allo Stato. È facilmente ipotizzabile anche, non nascondiamocelo — del resto è detto quasi esplicitamente nei testi al nostro esame — che avremo un'ulteriore proliferazione di enti ecclesiastici riconosciuti.

Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che chi compie una lettura attenta degli articoli 38, 117 e 118 della nostra Costituzione si rende conto che la proliferazione di questi enti ecclesiastici finisce con l'invasare un campo che la nostra Costituzione riserva alle regioni, alle province e ai comuni: il campo specifico dell'assistenza. L'articolo 38 sancisce per i cittadini il diritto all'assistenza; il 117 ne attribuisce la potestà legislativa e operativa alle regioni, con delega alle province ed ai comuni; il 118, come sapete, è l'articolo della Costituzione che permette allo Stato di fare ulteriori deroghe nei campi già previsti dall'articolo 117 o in altri campi.

Come è noto, muovendo proprio dagli articoli 38, 117 e 118, qualche anno fa si è iniziato un lavoro che voleva rappresentare una riforma generale della pubblica assistenza. Forse il provvedimento più significativo è quello che si riferisce alle IPAB, che è anche il più noto tra i provvedimenti presi. La riforma, in realtà, si è arrestata, ma non c'è dubbio che l'ulteriore espansione degli enti ecclesiastici riconosciuti finisce per essere un'altra pietra che blocca ogni passo serio in direzione di una riforma del nostro sistema assistenziale.

E vengo al Titolo II. Indubbiamente l'uguaglianza dei diritti fra le chiese è patentemente violata dall'insieme delle disposizioni contenute in questo secondo titolo. Mi riferisco in particolare a quella parte dell'articolo 8 della Costituzione che recita: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere

davanti alla legge». Il fatto che in questo Titolo II vi siano provvedimenti a favore del culto cattolico che non hanno trovato né trovano nel testo sottoposto al nostro esame alcune possibilità di essere riferiti o riferibili anche ad altre confessioni religiose, è un elemento di discriminazione che contiene anche alcuni spunti di integralismo da parte della Chiesa la quale dovrebbe essa stessa sentirsi, prima tra gli altri, uguale alle altre chiese su questo terreno. Tutto questo pone problemi molto seri.

Voglio ricordare al Senato che nell'intesa con la Tavola valdese è ripetutamente affermata la rinuncia da parte di quella Chiesa a ogni finanziamento o sovvenzione da parte dello Stato. Il collega La Valle proponeva, poco fa, una soluzione a questo problema con un emendamento da apportare a uno degli articoli del Titolo II. Estendiamo, per quanto ci riguarda, la possibilità, per le altre chiese che lo desiderino, di inserirsi nei meccanismi previsti per la Chiesa cattolica, in modo da metterci a posto con la nostra coscienza, con il valore di fondo della nostra Costituzione, con il rispetto del pluralismo delle posizioni religiose. Ma il Titolo II non è censurabile solo per queste ragioni; esso infatti è contro la politica di questo Governo il quale dichiara di voler fare una politica contro l'erosione fiscale, per ridurre l'area della evasione. Con le disposizioni relative all'abbattimento del *plafond* impositivo di 2 milioni per coloro che versano una pari cifra, per coloro cioè che versano tale cifra a favore della Chiesa cattolica, si opera un altro buco nel già molto bucato sistema fiscale italiano.

Mi permetto di fare supposizioni su ciò che potrà accadere. Diciamo innanzitutto che sono favoriti i redditi più alti, poichè tali redditi hanno una imposta marginale più elevata e possono arrivare a coprire, con questa storia dei due milioni, fino al 50-60 per cento del loro versamento alla Chiesa. Non c'è dubbio che si possono fare dei calcoli di convenienza. Non sappiamo ancora — e vorrei che il Sottosegretario ci chiarisse questo punto nella sua replica, se è in grado di farlo — se si parlerà solo del modello 740 o anche del 101, ma se si tratterà anche del

101 vi sarà chi potrà fare il gioco, chiedere un rimborso di imposta allo Stato perchè magari avrà dichiarato meno di 2 milioni e quindi fare calcoli di convenienza con l'altra parte contraente. È facile immaginare quello che capiterà all'atto della compilazione del modello 740, quando una serie di organizzazioni ecclesiastiche si daranno da fare perchè i cittadini approfittino di questa norma sancita nella nostra Costituzione. Non ci saranno più solo i consulenti fiscali ad insegnare ai cattivi contribuenti come si fa ad evadere il fisco, ma ci sarà anche qualcuno che andrà a vedere come è possibile applicare questa norma dei due milioni deducibili dal *plafond* impositivo a detrimento dell'erario dello Stato e a vantaggio probabilmente degli enti ecclesiastici, ma — perchè no? — anche del contribuente. Si possano fare giochi del genere, ma non sto ad entrare nel dettaglio perchè mi pare ovvio e non ho desiderio di farvi perdere troppo tempo.

Per ciò che invece riguarda la norma relativa all'8 per mille dell'IRPEF, non c'è dubbio che qui siamo di fronte ad un fatto grave. Si dice, ed è vero, che questa legislazione è migliore di quella in vigore nella Repubblica federale tedesca. Certo che è meglio questa! La Repubblica federale tedesca impone infatti una tassa a favore della Chiesa a cui si appartiene e per uscirne fuori bisogna dichiarare di non far più parte di quella comunità. Ma non è detto che dobbiamo necessariamente andare a copiare gli esempi peggiori che ci sono in Europa. Si dice ancora che siamo abbastanza vicini alla soluzione americana anche se, lasciatemelo dire, lì la situazione è profondamente diversa. In America esiste la possibilità di detrarre dal proprio imponibile alcune quote versate ad istituti di cultura, grandi fondazioni ed iniziative varie di carattere assistenziale interne alla Confederazione o per altri scopi. Ma ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, che ben diverso è il sistema fiscale americano dove l'evasione ha un limite assai ristretto? Lì le tasse si pagano sul serio e chi non le paga finisce in prigione anche se è un grosso personaggio della vita politica ed economica del paese; tutte cose che in Italia siamo lontanissimi dal realizzare. Il nostro

sistema fiscale è già un colabrodo e farvi ulteriori buchi è estremamente pericoloso. Non a caso il Governo stesso aveva dichiarato che uno degli obiettivi che si proponeva era quello di ridurre l'area dell'evasione e dell'erosione.

Sempre in relazione alla norma concernente lo 0,8 per cento dell'IRPEF, i cittadini potranno dichiarare se desiderano che la quota così sottoscritta vada a favore della Chiesa per alcune iniziative definite nella legge o se preferiscono che la stessa quota sia destinata allo Stato per la conservazione dei beni culturali, per gli interventi straordinari per la fame nel mondo, per l'assistenza ai rifugiati e per le calamità naturali. Anche questa norma però è inaccettabile. Lo Stato non ha bisogno di istituire un'imposta di scopo. Lo Stato può benissimo destinare una quota maggiore o inferiore dell'8 per mille agli aiuti al Terzo mondo o il Ministero dei beni culturali. Non è necessario scriverlo in un patto che non può essere modificato se non con il consenso dell'altra parte. Rendetene conto: noi ossifichiamo una decisione per i prossimi decenni che sarà difficilissimo andare a rimuovere. Dieci anni fa non avremmo probabilmente detto in questo testo che una parte dello 0,8 per cento poteva essere destinato in aiuto ai paesi del sottosviluppo, perchè dieci anni fa di tale area si parlava molto poco. Oggi invece l'abbiamo inserita nel testo e domani potremo inserirvi altre cose. Posso pensare che un giorno — lasciatemelo dire, io sono un non credente — si possa decidere di destinare una parte delle risorse dello Stato ad una istituzione laica, terrena che contenga il principio del ripudio del trascendente. Io sono convinto che questa strada — io l'ho fatto — possa essere percorsa. Quando mai la Chiesa cattolica accetterà che si modifichi il testo in questa direzione? Non capisco perchè dobbiamo legarci le mani in questa maniera.

La domanda di fondo che bisognerà pur farsi e che vorrei che i cattolici si ponessero, come ha fatto il collega La Valle poco fa, è: lo Stato ha il diritto di finanziare un culto? Per ora ne finanzia uno; la Tavola valdese ha rinunciato; con gli israeliti non sappiamo

cosa succederà. Lo Stato ha il diritto di finanziare un culto? Il fine dello Stato in questa categoria è abbastanza chiaro e risulta esplicitamente da tutto il complesso della nostra Costituzione: lo Stato ha solo il dovere di predisporre il terreno perchè ci sia una consapevole autodeterminazione da parte dei cittadini a favore di uno od altro culto o anche in direzione di una concezione non religiosa, non trascendente della vita. Questo è l'unico compito che ha uno Stato rispettoso della libertà di tutte le religioni, ivi compreso l'orientamento dei non credenti.

Non c'è dubbio che il complesso del Titolo II viola gravemente questa situazione. Ci si è domandati nell'altro ramo del Parlamento e nel dibattito che si è sviluppato largamente in Italia: questa soluzione è migliore o peggiore di quella precedente? Oggi come oggi lo Stato destina alla congrua 350 miliardi. Non è facile dire quanto sia l'ammontare dell'onere finanziario che ricadrà sullo Stato al momento della piena realizzazione delle disposizioni di questi testi. Il sottosegretario Amato nell'agosto scorso, quando eravamo solo ad un milione e non a due di deducibilità dal *plafond* impositivo, disse che l'onere probabilmente si aggirava sui 450 miliardi. Possiamo pensare che sarà qualche cosa di più, visto che siamo saliti da uno a due milioni di deducibilità, su richiesta del cardinale Casaroli, o anche — si potrebbe dire — su emendamento del cardinale Casaroli, il quale ha avuto, lui sì, in un certo senso, in una certa misura, il diritto all'emendamento, recepito — e non me ne scandalizzo — dal Presidente del Consiglio. Mi scandalizzo del fatto che invece il Senato della Repubblica non sia nelle condizioni nemmeno di dire sì o no a un emendamento che in quest'Aula viene proposto. In realtà, a mio avviso, questa soluzione è peggiore, perchè è pasticciata, perchè manca dei requisiti fondamentali della chiarezza, perchè introduce il principio del finanziamento di un culto.

Si potrebbe osservare: forse che prima non era finanziato? No: i nostri padri liberali avevano trovato per lo meno la maniera per aggirare con sufficiente chiarezza il problema; hanno detto di no, che la congrua era il

corrispettivo delle espropriazioni effettuate dal 1870 in poi. Qui non è la stessa cosa: non si dice che si tratta di un corrispettivo delle espropriazioni effettuate dal 1870 in poi. No, i nostri colleghi della maggioranza che sostiene questo testo dicono che addirittura è un fatto democratico, che sono i cittadini che finanziano la Chiesa.

È chiaro che il finanziamento della Chiesa da parte dei cittadini è solo una quota modesta del finanziamento generale che questa legge comporta, perchè una parte notevole, lo 0,8 per cento, viene direttamente dalle imposte che paghiamo e poi con i due milioni deducibili dal *plafond* si ha da parte dello Stato la rinuncia ad una quota notevole delle sue entrate. Non c'è dubbio — ce ne accorgeremo quando finiremo per fare i conti — che questa legge costerà allo Stato, alla totalità dei cittadini, anche ai non credenti, anche a quelli che hanno detto che lo 0,8 per cento va destinato alle opere assistenziali o ai beni culturali o alla fame nel mondo, perchè si tratta di un onere che si ripercuoterà su tutti i settori, visto che fortunatamente abbiamo un concetto del bilancio che ha superato l'idea delle casse medievali, quando c'era una cassa riguardante la Chiesa, una riguardante il settore dei beni culturali, una riguardante la difesa e così via. Il bilancio è uno e l'onere che ne deriva per il bilancio dello Stato è di fatto ripartito su tutta la platea dei contribuenti nel loro complesso.

La nostra relatrice Martini — della quale ho apprezzato molto la cautela con cui difende il testo legislativo, e non mi sono certamente meravigliato di trovare nella sua stessa relazione alcune frasi significative: se avrò tempo verso la fine ci tornerò in maniera più ravvicinata — dice che la Chiesa non è fatta solo della idealità; non è solo (io non so adoperare il vostro linguaggio, e ve ne chiedo scusa) culto, non è solo pensiero, non è solo sentimento, non è solo teologia, non è solo catechesi. La Chiesa è anche strutture materiali, la vita e il pane quotidiano.

Insomma, io non sono tra coloro che dicono che la povertà assoluta forse sarebbe un corroborante per l'altra Chiesa, cioè per

la Chiesa non materiale. Invece voglio attermi ad una visione realistica: una grande struttura come quella della Chiesa cattolica ha bisogno anche di pensare a questo tipo di problematica. Ma, in primo luogo perchè non ci pensa con i suoi mezzi? Perchè non ci pensa con i suoi strumenti? Eppure li ha: la raccolta del contributo dei fedeli. In secondo luogo poteva chiedere allo Stato, probabilmente, di fare da collettore. Le grandi società moderne hanno bisogno di questi strumenti. È difficile che il singolo fedele pensi che una volta al mese, o due volte l'anno deve recarsi da qualcuno per versare il suo contributo alla Chiesa. Se lo Stato facesse da collettore, questo non avrebbe, secondo me, intaccato nessuno dei principi fondamentali che qui invece vengono messi in discussione. Del resto la stessa cosa, sulla base di un accordo sindacale, fa il padronato italiano, che raccoglie le quote degli operai che desiderano contribuire alla vita dei loro sindacati. Però si doveva trattare di decisioni volontarie da parte dei singoli contribuenti, i quali avrebbero potuto dire, nella loro dichiarazione dei redditi, che desideravano si aggiungesse uno 0,9, oppure un 1 per cento alle imposte pagate e che tale quota andasse a favore della Chiesa cattolica o di un'altra Chiesa.

Ma le ragioni della nostra opposizione, del nostro no, non si riferiscono solo al Titolo I e al Titolo II, perchè toccano da vicino anche altri problemi e innanzitutto quello della mancata copertura finanziaria. Infatti, legati come siete a questa formula, e cioè che il disegno di legge n. 1306 non può che ripetere integralmente nella sostanza il disegno di legge n. 1305, non avete potuto provvedere nemmeno alla copertura finanziaria.

Eppure, onorevole Amato, io so benissimo che dell'articolo 81 della Costituzione si sono date decine di interpretazioni controverse. Non c'è dubbio che però il testo di quell'articolo è di una chiarezza esemplare, che sfida qualunque interpretazione. Infatti recita: «Ogni altra legge» — e qui certamente di legge si tratta — «che importi nuove o maggiori spese» — e non c'è dubbio che si tratta di nuove e maggiori spese, visto che lei ha dichiarato che si tratta per lo meno di 450

miliardi — «deve indicare i mezzi per farvi fronte». E qui non c'è dubbio che i mezzi per farvi fronte non sono indicati.

Io non voglio riaprire la discussione che c'è stata nell'altro ramo del Parlamento: si tratti di 1.000 miliardi, di 700 miliardi o di 450 miliardi, come lei ha detto — è probabile che nessuno di questi conti sia esatto — tuttavia un'indicazione di massima bisognava farla, per lo meno dicendo che la copertura è assicurata anno per anno dalla legge finanziaria; per lo meno questo, per avere magari un rispetto formale dell'articolo 81 della Costituzione. Questa legge è incostituzionale perchè non indica i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese in essa contemplate. Su questo non ci sono e non ci possono essere dubbi da parte di nessuno.

Io trovo che nella legge, poi, ci siano anche residui vistosi di giurisdizionalismo e di integralismo. Ad alcuni di essi ha accennato con molta chiarezza il collega La Valle.

È certo che non si tratta dell'antico giurisdizionalismo settecentesco; non siamo a Giuseppe II, tanto meno alla disputa medievale sulle investiture o sui vescovi conti, ma ci sono forme moderne di giurisdizionalismo, spesso risultanti proprio dalla coincidenza di interessi tra i vertici delle due strutture. Del resto il giurisdizionalismo è stato sempre, anche all'epoca di Giuseppe II, un modo di intervento dello Stato negli affari della Chiesa a favore delle alte gerarchie ecclesiastiche per consolidarne la posizione a vantaggio dello Stato. Direi che di residui giurisdizionalistici ce ne sono senza dubbio, non dico molto vistosi, ma evidenti.

Del resto per rendersene conto è sufficiente scorrere, sia pure rapidamente, quasi a caso, gli articoli al nostro esame. Si pensi, ad esempio, all'articolo 23 nel quale è stabilito che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto diocesano per il sostentamento del clero è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

Qualcuno poco fa diceva che si tratta di disposizioni contenute nel nuovo codice canonico. Ebbene, che restino là; che bisogno c'è di trasferirle nella legislazione dello

Stato in maniera che quei cittadini cattolici facenti parte del clero che violano questo precetto, violano non solo il diritto canonico, ma anche la legge italiana e sono passibili dei conseguenti provvedimenti? Questo è un modo di rafforzare da parte dello Stato la struttura gerarchica.

Si dice che si tratta di una norma democratica perchè si afferma che almeno un terzo deve essere eletto dal clero, ma io mi meraviglio che ci si limiti ad un terzo soltanto. Se la Chiesa si è data una struttura ampiamente democratica, gli istituti diocesani dovevano essere interamente elettivi. Se la Chiesa voleva che fossero elettivi solo per un terzo, doveva assumersene la responsabilità. Non dovevamo assumercela noi.

Vi rendete conto che se la Chiesa volesse modificare questa norma dovrebbe chiedere il permesso allo Stato italiano, altrimenti i preti cattolici commetterebbero un'infrazione alla nostra legislazione anche quando cambiasse il diritto canonico? Non è possibile mettere insieme in questo modo diritto canonico e diritto italiano. Così facendo andiamo a creare una tale area di compromissioni, di possibili scambi più o meno leciti, di manovre di ogni tipo che non si addice nè alla dignità della Chiesa, nè alla dignità dello Stato.

È noto poi che le norme dell'articolo 23 sono riprodotte anche nell'articolo 39 dove si tratta dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero. La norma è pressochè identica.

Ci sono anche altre disposizioni che vorrei richiamare alla vostra attenzione; per esempio, in alcuni casi si dice che una determinata decisione di un ente ecclesiastico può essere presa sentita l'autorità ecclesiastica o la Santa Sede. Ma perchè deve interessare lo Stato italiano che quella tale decisione sia presa sentito il parere della CEI o della Santa Sede? Si tratta ancora una volta di questioni di competenza del diritto canonico e non vedo la ragione per la quale debbano essere richiamate nella nostra legislazione. Che cosa è questo se non giurisdizionalismo, naturalmente dei nostri tempi, del 1985, se non un'interferenza dello Stato negli affari della Chiesa? E non importa che questa

interferenza sia pattuita, sia voluta anche dall'altra parte, perchè l'altra parte è la gerarchia ed il vertice della gerarchia ecclesiastica, non è la Chiesa nella complessità delle sue articolazioni, nella varietà anche contrastata delle sue aspirazioni ideali, delle spinte che effettivamente la animano.

Provveda, se vuole, il diritto canonico a risolvere tali questioni e non faccia appello alla mano dello Stato, all'azione legislativa dello Stato per sancire principi che solo a quell'ordinamento appartengono. Ma veramente il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione ce lo siamo messo sotto i piedi! Tale comma dice: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»; io non sono un giurista, non sono in grado di fare analisi molto specifiche, ma, da politico che ha visto questa realtà dispiegarsi abbastanza vastamente nella storia dei quarant'anni che abbiamo dietro le spalle, devo supporre che l'espressione «ciascuno nel proprio ordine» significhi che la Chiesa è indipendente e sovrana nell'ordine ecclesiale (che comporta il diritto canonico) nonchè nell'ordine spirituale, si intende, e anche nell'ordine materiale. Comunque lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Qui si fa invece una commistione incredibile, un pasticcio vero e proprio che noi ci auguravamo restasse lontano da ogni tentativo di rinnovamento del Concordato.

Ma veramente vogliamo inserire nel circuito dell'articolo 7 della Costituzione (e sappiamo quanto pesi quel circuito) norme di questo tipo e di questa natura? È a questo che ci avete sostanzialmente costretti ed è verso questo sbocco che state avviando la decisione del Parlamento italiano.

Ma nel testo al nostro esame non ci sono solamente residui di giurisdizionalismo: ci sono anche residui di integralismo. Quando la Chiesa chiede che sia riconosciuta una sua particolare posizione rispetto alle altre confessioni, quando pretende norme concordatarie (perchè di norme concordatarie si tratta) che vincolino lo Stato nella sua indipendenza e sovranità, che cosa fa se non un atto di integralismo?

Mi pare di aver già fatto riferimento all'articolo in cui si stabilisce che il cittadino può

anche decidere di dare l'8 per mille della sua IRPEF allo Stato (come se non glielo dovesse già), per alcuni fini definiti (beni culturali, fame nel mondo e via dicendo). Però il giorno in cui volessimo cambiare quelle norme, dovremmo fare i conti con l'altra parte e con l'articolo 7.

Avevamo pensato, io e molti colleghi del mio Gruppo che, con il protocollo, con il Concordato di febbraio si fosse segnata una svolta significativa nei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia; avevamo pensato a un Concordato «corto», ad un Concordato che si esaurisse in poche norme e affermazioni di principio e che lasciasse il resto a intese tra le parti, «tra gentiluomini», tradotte legislativamente nell'ordinamento quando questo fosse stato strettamente necessario: ma non è così, perchè stiamo facendo un Concordato «mostro». Infatti dopo quello di febbraio eccoci qui di fronte a due testi che discendono dalle decisioni di novembre, mentre non escludiamo nemmeno che le norme di attuazione (mi pare che lo abbia detto il senatore Signorino facendo riferimento all'articolo 75) possano essere considerate dall'altra parte addirittura una ulteriore appendice di questa struttura.

C'è comunque una domanda che intendo rivolgere al Governo a proposito di un argomento sul quale, se avrò tempo di farlo, voglio anche elaborare un ordine del giorno. Siccome è probabile che ci sia la necessità di altre intese fra lo Stato e la Chiesa, io ho il diritto di domandarvi fin da adesso: intendete seguire una procedura analoga a questa o ritenete, con questo, di aver chiuso definitivamente? Volete fare riferimento ancora una volta, anche per le ulteriori intese, all'articolo 7 o ritenere di poter seguire quanto scritto nel secondo comma dell'articolo 13 del nuovo Concordato? Su questo per lo meno bisognerà essere chiari; e se la nostra opposizione servisse a farvi riflettere sul fatto che questa via non è ulteriormente percorribile, già potremmo dire di aver acquisito un modesto, ma non irrilevante successo.

Signor Presidente, prima di avviarmi alla conclusione vorrei affrontare un ultimo argomento. Noi siamo contrari all'approvazione dei due provvedimenti al nostro esame

anche per ciò che essi non contengono. La mentalità che ha presieduto alla elaborazione di questi 75 articoli è così vetusta che non ci si è voluti render conto che nel rapporto tra Stato e Chiesa, anche sul terreno finanziario, dei flussi di reddito e di disponibilità, si sono creati altri problemi. So che tocco un argomento per molti aspetti spinoso, ma non si può farne a meno.

Tale questione è stata oggetto di vari interventi nell'altro ramo del Parlamento e, se non ricordo male, anche della presentazione di alcuni ordini del giorno abbastanza precisi: mi riferisco alla questione IOR. Anche questa era una materia da richiamare in modo da regolarla in una certa misura visto che avete regolato le minuzie, i particolari del trattamento economico del clero diocesano, che avete stabilito, in un testo che ha valore costituzionale in riferimento al secondo comma dell'articolo 7 della nostra Costituzione, come deve essere trattato pensionisticamente un sacerdote, trascurando però di occuparvi di una materia sulla quale il Parlamento aveva avuto modo di richiamare più volte la vostra attenzione e sulla quale alcuni Ministri si sono pronunciati anche in maniera coraggiosa. Non voglio in alcun modo sottacere le dichiarazioni rilasciate sulla questione IOR-Banco Ambrosiano nell'ottobre del 1982 dall'onorevole Andreatta, allora ministro del tesoro; sono dichiarazioni coraggiose che tendevano a porre in evidenza quali erano gli scopi che uno Stato democratico non può non perseguire in una materia delicata come questa. Voi sapete di cosa si tratta. È da accertare quali siano i reali rapporti intercorsi tra lo IOR ed il Banco Ambrosiano. C'è chi ha parlato di 1.200 milioni di dollari che lo IOR dovrebbe rifondere, c'è chi ha detto che la cifra è molto inferiore, si è arrivati ad un esborso da parte dello IOR di 450 miliardi di lire — se non vado errato — senza però che nessuno degli obiettivi che l'onorevole Andreatta proponeva al Governo di cui faceva parte nel 1982 sia stato raggiunto. Quali erano questi obiettivi? Accertare la verità e sapere come stanno le cose.

Il rapporto che si è avuto dalla Commissione mista incaricata di indagare su questa materia è quanto di più evasivo, contraddit-

torio e fumoso si possa immaginare. Non vi è stata nessuna ricerca della verità, nessun accertamento delle responsabilità, bensì solo un'ipotesi transattiva di 450 miliardi di lire da pagare in rate in un certo modo, quasi un benefico venire incontro dello IOR alle richieste petulanti dello Stato italiano.

Invece, si trattava di accertare con chiarezza una serie di questioni che riguardano direttamente tutti noi e che hanno inferto una ferita profonda alla struttura bancaria del nostro paese.

Vi è un secondo obiettivo che l'onorevole Andreatta dava a se stesso, a nome del Governo di cui faceva parte — e l'attuale Governo ne è la naturale continuazione — e del resto anche il ministro Gorla ha fatto recentemente delle dichiarazioni, di cui potrò dare lettura, di un certo impegno cui non è seguito nulla di costruttivo. Tale obiettivo era quello di sistemare in una maniera trasparente e chiara i rapporti tra il sistema bancario italiano, ivi compresa la Banca d'Italia e la vigilanza che ad essa fa capo, e lo IOR. Anche su questo nessun passo avanti, nessuna decisione da parte del Governo è stata presa. Tutto ciò è finito nel nulla. Nei testi al nostro esame l'unica cosa che si afferma è che vi è la disponibilità della Santa Sede a discutere le questioni circa lo svolgimento delle attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione.

Tutto qua, non c'è altro; eppure si è entrati nei dettagli, i tecnici hanno più volte insistito sulle soluzioni possibili, sulla necessità di creare, per esempio, in Italia una filiale dello IOR che sia dichiarata banca italiana per permettere alla nostra vigilanza e al nostro sistema bancario di avere delle relazioni normali con strutture di questo genere.

La frase contenuta nei testi al nostro esame è quanto di più vago e inconcludente si possa considerare. Anche su questo, e spero che il signor Presidente non voglia considerarlo fuori tema visto che c'è un riferimento a tale questione nei nostri testi, vorrei prepararmi a formulare un preciso ordine del giorno.

Ho già detto, riprendo l'argomento perchè mi pare di un certo rilievo e mi serve per arrivare a quello che considero il cuore del

problema politico, che sono tra quelli che davano un giudizio positivo all'accordo di modifica del Concordato del febbraio 1984 e ho anche cercato di dimostrarvi che da quel testo non discende in alcun modo in maniera vincolante la soluzione che ci viene presentata oggi. Davo un giudizio positivo del nuovo Concordato perchè venivano sciolti alcuni nodi che avevano impacciato i rapporti tra Stato e Chiesa nel corso degli ultimi decenni: la questione matrimoniale, quella dell'insegnamento religioso nelle scuole, quella della religione di Stato e quella relativa al carattere sacro di Roma. In una certa misura, non nella sua pienezza, quel testo teneva conto del fatto che la Costituzione repubblicana è venuta dispiegando i suoi effetti nella realtà del nostro paese in maniera profonda e impegnativa nel corso degli ultimi quarant'anni e che, all'interno della Chiesa cattolica, è nata una profonda opera di rinnovamento che ha preso le mosse dal Concilio Vaticano II.

I testi che invece sono al nostro esame costituiscono un passo indietro: questo è il mio giudizio politico fondamentale. Essi non tengono sufficientemente conto di come la Costituzione si è dispiegata in questo paese.

Ho detto qualche volta, in polemica con i miei colleghi, voglio ripeterlo qui, che sono convinto che l'Italia è uno dei paesi più democratici del mondo, che le radici della nostra democrazia sono profonde, che il livello di partecipazione del popolo al dibattito politico, alla vita politica, alle decisioni politiche, è quanto mai vasto e significativo. Non a caso le ultime elezioni ci hanno dato la misura della partecipazione popolare al voto: siamo ai livelli più alti raggiunti in Occidente. La nostra democrazia ha radici profonde: nascono dalla Costituzione, si sono sviluppate nel corso di questi quarant'anni non senza azzoppamenti, impacci, difficoltà, irrisoltezze, zone grigie, zone oscure, le mille difficoltà quotidiane che conosciamo e tuttavia questo è un popolo tra i più democratici che conosca.

La Chiesa, con Giovanni XXIII e ancora con Paolo VI, non c'è dubbio che abbia compiuto un enorme sforzo di rinnovamento e adeguamento ai tempi; non c'è dubbio che un afflato e uno spirito nuovi si siano mossi

all'interno delle strutture ecclesiali e quando un non credente come me segue, come cerco di fare abbastanza da vicino, episodi come quello della Conferenza episcopale, la CEI, a Loreto, tutto sommato esce abbastanza confortato: c'è dibattito, l'anima nuova non si è perduta, va avanti. Anche in alcune parole della nostra collega Martini ho colto il senso di una spinta in questa direzione quando per esempio osservava, senza fare riserva critica, che la minuziosità delle norme al nostro esame offusca il valore politico e morale della revisione concordataria. Lei non dice di accettare questa osservazione, ma la riproduce e desidero dargliene atto.

È forte il richiamo al primo comma dell'articolo 7 e al paragrafo 76 della enciclica *Gaudium et spes*. Ma nei 75 articoli al nostro esame questo non c'è più; tutto si è, in una certa misura, ristretto, ridotto. Siamo a una visione asfittica, verticistica, gerarchica, grigia, moralmente e intellettualmente povera dei valori di fondo della Costituzione e del significato profondo di rinnovamento che ha avuto il Vaticano II.

Vale la pena di dirlo anche ai colleghi comunisti; non ne vedo nessuno in giro, ma il resoconto stenografico farà fede. Non è vero che il movimento operaio nel suo complesso deve restare necessariamente legato alle posizioni che Togliatti assunse a proposito dell'articolo 7. Sono andato a rileggere una parte di quel discorso di Togliatti, nel quale si dicono cose assai interessanti: «Per questo non è soltanto alla nostra coscienza e convinzione personale e individuale che noi ci richiamiamo, come si richiamano altri colleghi, nel decidere il nostro voto. Essenzialmente facciamo appello a questa nostra responsabilità politica e al modo come realizziamo la linea politica che ci siamo tracciati nell'attuale situazione del nostro paese». Precedentemente aveva fatto riferimento alla responsabilità dei comunisti «che è più grande di quella di altri colleghi. La maggioranza della classe operaia orienta la sua azione a seconda del modo come il nostro Partito si muove». Questo andava bene, probabilmente, nell'Italia del 1947-48. Non ho fatto parte della Costituente, non avevo nemmeno l'età per metterci piede, ma non so come avrei votato. Allora ero militante nel

Partito socialista e forse mi sarei schierato sulle posizioni dei socialisti. Certo c'è da meditare su queste dichiarazioni di Togliatti.

Oggi la situazione è cambiata. Sono passati quarant'anni dal discorso di Togliatti sull'articolo 7. Restare legati a quella linea, a quelle dichiarazioni, senza tenere conto del nuovo, senza un'analisi dettagliata, seria dei documenti al nostro esame, è sbagliato. I comunisti hanno dimostrato tante volte quanto sia errato dare giudizi di massima, di natura ideologica, preconcepita o quasi e quanto sia necessario invece scendere nel dettaglio per andare a vedere di che cosa si tratta. Ho l'impressione che questa volta non siamo andati a vedere di che si tratta e che nessuno abbia fatto un'analisi seria e dettagliata dei testi al nostro esame, delle implicazioni che essi comportano, dei raccordi con l'articolo 7 della Costituzione. Questo non è stato fatto. Questa volta la pregiudiziale ideologica ha prevalso su un'analisi dei fatti, delle cose concrete che abbiamo davanti a noi.

In realtà — e questo è il giudizio politico conclusivo — a dare in questo caso un'interpretazione restrittiva, riduttiva, asfittica, grigia della Costituzione repubblicana e del Vaticano II sono i protagonisti di questa vicenda: Craxi e Giovanni Paolo II, ciascuno per strade profondamente diverse, si collocano su posizioni che tendono a dare una visione restrittiva e riduttiva dei valori di fondo della nostra Costituzione, così come papa Wojtyla finisce per dare un'interpretazione riduttiva e asfittica dei grandi slanci di rinnovamento del Vaticano II.

Sono stato sin troppo lungo, signor Presidente, e ho il dovere di chiederle scusa per i 5 minuti che ho aggiunto ai 60 preventivati. Spero di non averla annoiata troppo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere: se rispondano a verità le notizie diffuse da un'agenzia circa le affermazioni del generale Vittorio Santini, ex capo di Stato maggiore della difesa e già comandante delle forze terrestri alleate del Sud-Europa, nel corso di una conferenza tenuta alla Legione carabinieri di Udine, nella quale l'ex capo di Stato maggiore avrebbe, fra l'altro, dichiarato: «Se i comunisti dovessero andare al Governo, cioè in caso di sorpasso, non so cosa potrebbe accadere in Italia» eccetera (con seguito di evidenti distorsioni delle posizioni politiche del PCI);

per quali ragioni si sia ritenuto di indire in un comando dell'Arma dei carabinieri tale conferenza, con contenuti oltretutto riferiti a valutazioni politiche di maldestra ispirazione elettorale;

quali direttive ritenga di dover impartire per salvaguardare la corretta collocazione delle Forze armate, inclusa ovviamente l'Arma dei carabinieri, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale.

(3-00908)

BONAZZI. — *Ai Ministri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'11 maggio 1985, alle ore 23, agenti di polizia giudiziaria, addetti all'Ufficio investigazioni generali, operazioni speciali, presso la Questura di Reggio Emilia, procedevano, pare su ordine verbale del procuratore della Repubblica, al sequestro presso l'emittente televisiva «Telereggio» di due videonastri che contenevano un servizio sulla città di Reggio Emilia, visitata con la guida del sindaco della città, Ugo Benassi;

che il sequestro veniva effettuato sul presupposto che i videonastri «si ritengono contenere espliciti inviti al voto a favore di un partito in lista»;

che al momento del sequestro era ben noto che i suddetti videonastri non contenevano alcun appello al voto, essendo stati già trasmessi diverse volte dalla stessa emittente televisiva, e che, in ogni caso, bastava visionarli per accertare questa circostanza;

che, d'altra parte, l'articolo 9-bis, della legge 14 aprile 1975, n. 103, introdotto con la legge 4 febbraio 1985, n. 10, con il quale è stato sancito il divieto alle emittenti radiotelevisive di diffondere propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, non prevede alcuna sanzione penale, e che, pertanto, nessun provvedimento di sequestro, neppure d'iniziativa della Magistratura, poteva essere legittimamente adottato,

l'interrogante chiede di sapere:

chi abbia ordinato il sequestro delle videocassette;

che cosa intenda fare il Governo per richiamare coloro che lo hanno ordinato ed eseguito e per assicurare, in ogni caso, che l'esercizio delle funzioni di polizia nei confronti di un così importante e delicato strumento d'informazione, qual è la radiotelevisione, sia esercitato nel rispetto rigoroso della legalità.

(3-00909)

LIBERTINI, RANALLI, MAFFIOLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Sulla uccisione del ferroviere Leandro Meloni, avvenuta mentre era in servizio sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, all'altezza di Pomezia, e sulle gravi, generali condizioni di insicurezza del sistema ferroviario, che minacciano il lavoro e l'utenza.

Il Meloni è stato ucciso con una sassata, ma frequentemente si hanno episodi analoghi, di varia natura, con conseguenze meno gravi, ma tuttavia assai serie; e ciò avviene in una generale condizione di insicurezza del sistema ferroviario, nel quale ferrovieri e utenti sono esposti a rapine e ad aggressioni, senza che misure adeguate siano adottate dalle autorità.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere quali misure in generale il Governo intenda adottare per far cessare l'attuale stato di cose e, in particolare, desiderano conoscere a

che punto siano talune iniziative annunziate in tal senso dal ministro Signorile e quando gli organici della Polfer saranno finalmente adeguati alle esigenze.

(3-00910)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

DE TOFFOL. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'ANAS sta costruendo la nuova sede della strada statale n. 51, «di Alemagna», lotto La Secca-Cadola, in comune di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno;

che per la realizzazione dell'opera viaria l'ANAS ha proceduto all'esproprio di terreni ad un centinaio di piccoli proprietari;

che, nonostante le assicurazioni verbali date dai funzionari dell'ANAS, secondo le quali l'indennizzo doveva essere corrisposto entro l'anno 1984, la stragrande maggioranza degli espropriati, alla data attuale, è ancora in attesa del soddisfacimento dei propri diritti;

che l'ANAS di Bolzano ha provveduto ad inviare tutta la documentazione necessaria alla Direzione generale dell'Azienda;

che l'Amministrazione del comune di Ponte nelle Alpi ha più volte sollecitato l'ANAS all'adempimento degli impegni presi;

che l'attuale stato di cose determina profondo e giustificato risentimento verso una Pubblica Amministrazione, qual è l'ANAS, nonchè gravi problemi sul piano umano e sociale,

l'interrogante chiede di sapere quale azione intenda svolgere affinché l'ANAS corrisponda quanto dovuto ai cittadini espropriati.

(4-01889)

BONAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

per quale motivo, con decreto ministeriale 4 aprile 1985, recante norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali nell'anno scolastico 1984-85, sia stata assegnata, ai maturandi dell'indirizzo linguistico del Bus-TCS dell'Istituto tecnico statale per geometri ad

indirizzo sperimentale di Reggio Emilia, la corrispondenza di «licenza linguistica», anziché quella di «perito aziendale, corrispondente in lingue estere», assegnata negli anni precedenti, nonostante che il *curriculum* degli studi sia rimasto immutato;

se, e quando, il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia e la presidenza dell'Istituto siano stati informati dell'intenzione del Ministro di modificare la corrispondenza e quale parere abbiano espresso;

se non ritenga:

1) di dover ripristinare, con la massima urgenza, l'assegnazione della corrispondenza di «perito aziendale, corrispondente in lingue estere», per l'anno scolastico 1984-85, considerato che gli studenti che si accingono a sostenere gli esami di maturità e di licenza si sono iscritti 5 anni fa al Bus-TCS, hanno scelto 3 anni fa l'indirizzo linguistico ed hanno in tutto questo periodo frequentato la scuola, contando di poter conseguire il titolo di «perito aziendale, corrispondente in lingue estere», e si sono preparati per un esame finalizzato alle caratteristiche di quel titolo;

2) di dare garanzia agli studenti che frequentano i primi due anni dell'indirizzo linguistico del Bus-TCS, in quanto hanno effettuato la scelta contando sulla corrispondenza sempre assegnata, ed a quelli dei due anni che precedono la scelta di indirizzo, perchè si sono iscritti anche in considerazione del titolo che potevano conseguire scegliendo l'indirizzo linguistico, che anche per loro sarà mantenuta la corrispondenza di «perito aziendale, corrispondente in lingue estere»;

3) di definire con il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, con la presidenza dell'Istituto tecnico statale per geometri ad indirizzo sperimentale di Reggio Emilia, sentiti gli organi collegiali della scuola, il comune e la provincia di Reggio Emilia, le condizioni per l'assegnazione all'indirizzo linguistico del Bus-TCS di una corrispondenza che tenga conto delle esigenze e delle prospettive di lavoro dei giovani che dovranno frequentarla, e delle loro famiglie, e che valga per coloro che si iscriveranno dopo la sua definizione.

(4-01890)

BONAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che da tempo è stata accertata la necessità della chiusura dei passaggi a livello ai chilometri 49+082 (via Allegri) e 49+500 (via Fratelli Cervi), nel comune di Rubiera (RE), sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza, sia per la frequenza dei treni in transito (170 al giorno nei mesi invernali e fino a 210 nei mesi estivi), che compromette le comunicazioni e lo sviluppo urbanistico nel territorio di Rubiera, sia per gli oneri che gravano sulle Ferrovie dello Stato;

che l'Amministrazione comunale di Rubiera ha predisposto un progetto per un sottopasso il cui importo complessivo è di lire 1.788.000.000, al cui finanziamento, per interese già raggiunte, provvederanno l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per 900.000.000 e l'Amministrazione comunale per il resto;

che, tuttavia, per soddisfare pienamente le esigenze del comune di Rubiera e delle Ferrovie dello Stato, è necessario realizzare, in alternativa al sottovia pedonale-ciclabile ad est di via Allegri, un nuovo sottopasso in zona ritenuta più idonea e sostituire il sottovia pedonale di via Fratelli Cervi con un sottovia veicolare per un maggior costo complessivo di 700 milioni;

che il sindaco di Rubiera, con lettera del 12 aprile 1985, ha chiesto che questo maggiore onere sia assunto dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno che la situazione creata dall'attraversamento della linea Bologna-Piacenza nel comune di Rubiera sia risolta compiutamente eseguendo anche le opere non previste nel progetto concordato tra l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e il comune di Rubiera e che, a questo fine, l'Azienda stessa si accolli la maggiore spesa di lire 700.000.000.

(4-01891)

BONAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale motivo, come risulta dal decreto 10 aprile 1985 del provveditore agli studi di Reggio Emilia, so-

no state designate, quali rappresentanti del personale docente delle scuole non statali nel consiglio scolastico provinciale di Reggio Emilia, le signore Sandra Bonazzi e Liliana Belli, entrambe in servizio presso scuole private, escludendo una qualsiasi rappresentanza del personale docente delle scuole materne comunali, che costituisce una componente perlomeno equivalente del personale docente delle scuole non statali della provincia di Reggio Emilia, e disattendendo totalmente la segnalazione che il sindacato scuola aderente alla CGIL aveva effettuato in data 14 dicembre 1984, ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 25 novembre 1976.

(4-01892)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali detenuti sono deceduti, e per quale causa o malattia, all'interno degli istituti di prevenzione e pena nel corso del 1984.

(4-01893)

FIOCCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che in varie zone del Paese, ed in particolare nelle zone di Lecco, sono stati distribuiti con grave ritardo i moduli per la denuncia dei redditi;

che, inoltre, i nuovi adempimenti previsti dalla recente legge n. 17 del 17 febbraio 1985 rendono più onerosa la formulazione della denuncia stessa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno posticipare al 30 giugno 1985 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

(4-01894)

GIANOTTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali passi abbiano compiuto e quali provvedimenti intendano assumere nei confronti della società Electrolux, la quale, assunta la gestione del gruppo Zanussi impegnandosi a mantenere i

livelli occupazionali, ha deciso di vendere lo stabilimento di Chiusa San Michele (Torino), che produce cablaggi (in pratica il suo smantellamento).

Si fa osservare che:

1) dato che la precedente gestione del gruppo aveva dichiarato che la produttività dello stabilimento era bassa, nel volgere di un anno la produttività è aumentata — in base ad un accordo sindacale — del 20 per cento senza alcun investimento tecnologico, con il solo maggiore impegno delle lavoratrici e dei lavoratori;

2) l'accordo Electrolux-Zanussi ha quale garante il Governo;

3) lo Stato è intervenuto finanziariamente per contribuire al risanamento del gruppo.

Infine, si tenga conto che lo stabilimento Zanussi di Chiusa San Michele occupa manodopera prevalentemente femminile ed è sito nella Valle di Susa, area da anni colpita da ridimensionamenti e da chiusure di attività industriali (peraltro, proprio in questi giorni un'altra azienda metalmeccanica, la Roatta di Bruzolo, ha iniziato la procedura di licenziamento di 25 lavoratori).

Nel maggio del 1982 l'accordo Finsider-FIAT sulla siderurgia prevedeva 500 nuovi posti di lavoro, di cui 300 in Valle di Susa, entro il 30 maggio 1985, ma niente è stato fatto in merito.

(4-01895)

BATTELLO, MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che recentemente il consiglio di fabbrica delle «Officine meccaniche goriziane» (OMG) s.p.a., totalmente controllate dalla SOFIN, finanziaria di settore dell'IRI, ha, ancora una volta, sollevato il problema delle prospettive produttive ed occupazionali dell'azienda anche in relazione al continuo calo degli occupati (dai 189 del 1984 ai 178, in realtà 172, attuali);

che l'azienda in oggetto è l'unica, tra quelle ricomprese nella SOFIN, ad operare nella produzione di componenti, con particolare specializzazione nella fabbricazione di componenti meccanici (frizioni) destinati non solo al settore trattoristico, ma anche a quel-

lo delle macchine movimento-terra e dei veicoli industriali;

che, invece, le sue attuali prospettive sembrano esaurirsi nel ristretto ambito della trattoristica, trascurando il potenziale mercato delle automobili e degli autocarri (le cui frizioni sono quasi tutte di provenienza straniera),

si chiede di sapere:

se l'IRI intenda valorizzare, anche attraverso adeguati investimenti, la produzione di componenti da parte delle OMG e se debba comunque escludersi un qualche pregiudizio strategico a tale azienda dalla recente cessione a privati della contigua «Safog» s.p.a., già facente capo alla SOFIN, secondo una linea di progressivo disimpegno dell'IRI in alcuni grandi settori dell'area isontina (navalmeccanica, siderurgica);

quali eventuali prospettive di differenziazione produttiva la SOFIN e l'IRI possono proporre per rendere più efficace la loro presenza ed iniziativa nell'area.

(4-01896)

D'AMELIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il pagamento delle pensioni dell'INPS, dello Stato e di altri enti avviene presso gli uffici postali, sottoponendo gli aventi diritto a molti disagi ed esponendoli, tra l'altro, al rischio di aggressioni da parte di scippatori;

considerato che i beneficiari delle pensioni sono anziani o malati e, comunque, fisicamente debilitati e che, conseguentemente, il permanere in piedi, per ore e spesso all'aperto, aggrava la loro condizione;

rilevato che, con l'attuale pratica di liquidazione, gli stessi uffici postali sono esposti al rischio di rapine sempre più frequenti;

tenuto conto che tale modo di pagamento contraddice il progresso tecnologico incessante che, viceversa, suggerisce forme più moderne e sicure, quali, ad esempio, l'invio a

domicilio di assegni intestati ai beneficiari o l'accredito diretto su conto corrente o altre forme di trasferimento di denaro,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete, tempestive iniziative il Ministro intenda porre in essere per ovviare ai detti gravi inconvenienti.

(4-01897)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 16 maggio 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 16 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede (1305) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (1306) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari